

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	16
FINANZE (VI)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	56
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	96
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	98
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	100
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	101

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Nicola Drago, presidente dell'associazione «Io Cambio ETS», e di Antonio Floridia, già presidente della Società italiana di Studi Elettorali, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione»	14
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.20.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

C. 2393 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata, illustra il contenuto del provvedimento, a partire dal Capo I (Legge annuale di semplificazione), che reca gli articoli da 1 a 3.

Fa presente che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione. In tal senso, rileva che la previsione va a sostituire quanto già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (cd. legge Bassanini 1) che, infatti, il comma 4 della disposizione in commento abroga. Al riguardo, ritiene opportuno ricordare che l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 ha introdotto nell'ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi, attraverso lo strumento giuridico della delegificazione delle norme di legge che disciplinavano i procedimenti amministrativi stessi. In estrema sintesi, il meccanismo ivi delineato prevedeva che annualmente il Governo individuasse un certo numero di procedimenti amministrativi da semplificare, le cui discipline legislative erano pertanto oggetto di delegificazione, autorizzandosi il Governo stesso all'emanazione di regolamenti ex articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988. Nell'adottare i regolamenti di delegificazione, il Governo doveva attenersi al rispetto dei principi e criteri indicati dallo stesso articolo 20, nonché dagli altri criteri e principi eventualmente determinati dalla legge di semplificazione annuale. L'articolo 1 della legge n. 229 del 2003 ha modificato l'impianto complessivo della legge annuale di semplificazione, attraverso una riscrittura dell'articolo 20 citato, che ne sposta l'asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento, alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione. Il comma 1 dell'articolo 20 attualmente vigente mantiene in capo al Governo l'obbligo di presentare al Parlamento con cadenza annuale un disegno di legge il cui oggetto e finalità sono così definiti: « per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche

funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali ». Il comma 2 individua nei decreti legislativi e nei regolamenti governativi gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza la semplificazione ed il riassetto normativo. Il comma 3 reca i criteri ed i principi direttivi « generali », ai quali sono destinati ad affiancarsi quelli « specifici » per ciascuna materia oggetto di semplificazione e riassetto normativo, indicati dall'annuale legge di semplificazione. Il comma 5 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di riassetto normativo, prevedendo che essi siano adottati su proposta del ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il ministro per la funzione pubblica, con i ministri interessati e con il ministro dell'economia e delle finanze. È espressamente prevista la previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e, successivamente, delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. È altresì richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Tornando al contenuto dell'articolo 1 del progetto di legge in esame, osserva che il comma 1 prevede che il disegno di legge annuale di semplificazione normativa sia adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti per materia. Esso potrà conferire deleghe legislative nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sul disegno di legge dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata.

Il comma 1 individua anche come finalità del provvedimento « la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente ». A tal fine il comma 2 prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro per le riforme costituzionali e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscano dai ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto delle eventuali « valutazioni di impatto della regolamenta-

zione » (cioè, per usare l'espressione prevista dalla normativa vigente, le « verifiche di impatto della regolamentazione ») effettuate. È previsto anche, sempre al comma 2, che i medesimi ministri entro lo stesso termine svolgano consultazioni pubbliche con le categorie e i soggetti interessati.

Il comma 3 prevede, infine, che la legge annuale di semplificazione normativa indichi anche le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto sarà completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguabile, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1 e la procedura di adozione dei decreti legislativi.

Più nel dettaglio, il comma 1, nell'individuare i principi e criteri direttivi generali di delega per la legge annuale di semplificazione, precisa che sono fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti « per le singole materie » che sembra debbano intendersi le specifiche materie che saranno affrontate nelle leggi annuali della semplificazione. In tal senso, la disposizione ricalca quanto già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 per la legge annuale di semplificazione. Il comma 1 precisa, inoltre, che le leggi annuali di semplificazione si atterranno ai principi e criteri direttivi generali indicati nella disposizione in esame ove questi non siano espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale.

Ritiene opportuno richiamare al riguardo la giurisprudenza costituzionale in materia di deleghe per il riordino normativo e la semplificazione. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, ha ricordato che in caso di deleghe di « riordino » è concesso al « legislatore delegato un limitato margine di discre-

zionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attecchire strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante »; inoltre, con la sentenza n. 293 del 2010 (poi richiamata anche dalla sentenza n. 80 del 2012), la Corte ha ricordato che nelle deleghe che abbiano ad oggetto « la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti », « l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato ».

Osserva che la disposizione in esame individua i seguenti principi e criteri direttivi generali:

riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;

semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e

della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonomia iniziativa di cittadini, singoli o associati; nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che l'attività di semplificazione dovrà anche risultare in armonia con i principi di risultato e di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.

In base al comma 2, relativo alla procedura per l'esercizio della delega, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti individuati dalle disposizioni di delega. Si prevede, inoltre, che: la legge annuale di semplificazione indichi i casi in cui sugli schemi di decreto legislativo è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata e i casi in cui invece si rende necessaria l'intesa; entro il termine di trenta giorni sia acquisito il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge n. 127 del 1997 (cosiddetta « legge Bassanini 2 »); gli schemi di decreto legislativo siano successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per

materia da rendere entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Si prevede, infine, il meccanismo dello « scorrimiento », per cui quando il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni precedenti il termine di scadenza per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni.

Il comma 3 prevede la possibilità di adottare, con la medesima procedura ed entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, decreti legislativi integrativi e correttivi.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, individua le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), come principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Si tratta dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari; semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonomia iniziativa di cittadini, singoli o associati.

Il Capo II (Misure volte al miglioramento della qualità della normazione) reca gli articoli da 4 a 11.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, che le leggi della Repubblica promuovano l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.

Nella relazione illustrativa, il Governo collega la norma contenuta nel comma 1 al principio di equità intergenerazionale nel-

l'ambito della garanzia dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché all'interesse delle future generazioni di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Ricorda, in particolare, che ai sensi dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Il comma 2, come modificato dal Senato, introduce la valutazione di impatto generazionale (VIG) quale strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale.

Ai sensi del comma 3, come modificato dal Senato, la VIG degli atti normativi di cui al comma 2 dovrà essere effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4, come modificato dal Senato, precisa che la VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi, restano fermi i criteri e le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3.

L'articolo 5, introdotto dal Senato con la finalità di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale nella produzione normativa ai sensi dell'articolo 4, al comma 1 costituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un osservatorio denominato « Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi ».

Il comma 2 precisa che le funzioni dell'Osservatorio consistono nel monitoraggio, l'analisi, lo studio e la proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 (promozione dell'equità intergenerazionale).

Il comma 3 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio.

Il comma 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 – introdotto dal Senato – prevede che l'impatto di genere sia ricompreso tra i profili di indagine e valutazione dell'AIR e della VIR.

Nel dettaglio, l'articolo introduce il comma 6-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).

In particolare, per garantire l'applicazione del principio di uguaglianza di genere e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, la novella dispone che l'impatto di genere sia ricompreso tra gli elementi di indagine e valutazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) secondo i criteri e le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura regolamentare ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 7 reca norme in materia di statistiche di genere, prevedendo, al comma 1, che gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati partecipanti all'informazione statistica ufficiale, inserita nel Programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

Ai sensi del comma 2 spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata alle pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica

funzionali alle politiche di contrasto delle disuguaglianze tra uomini e donne.

L'articolo 8, introdotto dal Senato, reca una modifica all'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomini e donne di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, volta a prevedere, nell'ambito della norma che prevede la trasmissione ogni due anni alle Camere, da parte della consigliera o del consigliere nazionale di parità, di una relazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, che la predetta relazione riguardi specificamente anche le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.

L'articolo 9, modificato dal Senato, reca una delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività e del procedimento di produzione normativa e prevede l'emanazione di un regolamento unico, in cui confluiscono le disposizioni regolamentari vigenti in materia di produzione normativa.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.

Il comma 2 rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e definisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

disciplina della produzione normativa secondo modalità digitali, in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

efficienza, speditezza e sicurezza del procedimento di formazione della normativa, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;

graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici (inclusa « l'apposizione di nastrini e sigilli »), salvi i casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;

individuazione e disciplina delle modalità di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina inerente alla pubblicazione digitale degli atti posta in capo al soggetto gestore della Gazzetta Ufficiale e del sito « Normattiva ».

Il comma 3, per quanto concerne la procedura per l'esercizio della delega, rinvia all'articolo 2, comma 2, specificando peraltro che i decreti sono adottati anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, mentre il comma 5 prevede la possibilità di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, decreti integrativi e correttivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la stessa procedura.

Nel contempo, il comma 4 prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il quale deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta.

Il comma 6, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede che gli organi costituzionali adeguino i propri ordinamenti ai principi dettati dall'articolo in esame, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi riconosciute.

L'articolo 10 reca norme sull'adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali. Esso prevede, al comma 1, che, nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 9, i regolamenti ministeriali possano essere adottati con modalità digitali, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste, e delle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.

Il comma 2 prevede la sottoscrizione con firma digitale dei predetti regolamenti, stabilendo che tale sottoscrizione integri e sostituisca l'apposizione di sigilli e nastrini e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli atti.

Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle modalità di conservazione e raccolta e il comma 4 prevede che con l'entrata in vigore di tale decreto acquistino efficacia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 11 reca, al comma 1, una delega al Governo in materia di semplificazione, riassetto e aggiornamento del codice dell'amministrazione digitale, da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e definisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

l'aggiornamento della disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni;

garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso e la disponibilità dei dati tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale (PDND) dati nonché per la generazione e conservazione dei documenti.

Il comma 3, per quanto concerne la procedura per l'esercizio della delega, rinvia all'articolo 2, comma 2, specificando peraltro che i decreti sono adottati previo parere della Conferenza unificata. In virtù del rinvio all'articolo 2, comma 3, si prevede la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.

Il Capo III (Deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente) reca gli articoli da 14 a 21.

L'articolo 12 mira a codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del suddetto Ministero, secondo una serie di specifici principi e criteri direttivi.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi in esame siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata.

Il comma 3 prevede che il Governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1, siano riunite in un unico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tra i principi e criteri direttivi indicati, richiamo il principio di cui alla lettera *d*), che richiede di semplificare la disciplina in materia di carte e libri di

bordo. Ricordo come la giurisprudenza costituzionale in materia di riordino e semplificazione normativa ritenga ammissibile l'introduzione, nell'attuazione di tali deleghe, di soluzioni innovative soltanto nel caso in cui siano stabiliti « principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato » (sentenza n. 293 del 2010).

L'articolo 13, introdotto in Senato, al comma 1 reca una delega al Governo – da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – finalizzata a semplificare e riordinare la disciplina della navigazione interna e promiscua, nonché della navigazione a uso privato e in conto proprio.

Il comma 2 dispone che i suddetti decreti legislativi attuativi vengano adottati, oltre che in base a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e sicurezza energetica, per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e merito, del turismo, delle imprese e del made in Italy.

Il comma 3 richiede che l'adozione degli schemi dei decreti legislativi – che ai sensi del comma 4 devono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia per l'espressione dei rispettivi pareri – avvenga a seguito di intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 5 autorizza il Governo ad adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse modalità.

Il comma 6 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, provveda conseguentemente a modificare il regolamento per la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, per garantirne la piena com-

patibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega, tramite l'adozione di uno o più decreti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Infine, il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14, introdotto al Senato, al comma 1 delega il Governo ad adottare – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – un decreto legislativo per la revisione organica del vigente Testo unico delle norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali – di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 – al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni intervenute in materia di dematerializzazione della tenuta e aggiornamento delle suddette liste e di integrazione delle stesse con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo sia tenuto ad osservare i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre a quelli specifici di seguito elencati:

ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative del diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal Testo unico, al fine di provvedere al loro coordinamento, aggiornamento e semplificazione, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo. In proposito, ricordo che la giurisprudenza costituzionale in materia di riordino e semplificazione normativa ritiene ammissibile l'introduzione, nell'attuazione di tali dele-

ghe, di soluzioni innovative soltanto nel caso in cui siano stabiliti « principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato » (sentenza n. 293 del 2010);

revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza della integrazione delle stesse liste con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;

affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;

armonizzazione delle disposizioni concernenti la tutela dei dati personali.

Il comma 3 disciplina, richiamando le previsioni dell'articolo 2, comma 2, il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, che avviene anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.

Il comma 4 dispone infine che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della stessa procedura, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

L'articolo 15, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto di specifici

principi e criteri direttivi. Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, e il comma 3 prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive. I commi 4 e 5 demandano poi al Governo, rispettivamente, l'adozione di un unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle suddette materie.

L'articolo 16, nei commi da 1 a 3 – modificati dal Senato – recano una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, in parte inseriti dal Senato. Segnala poi che il comma 4 prevede l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia, senza tuttavia fare un riferimento specifico ad alcuna delle tipologie di regolamento governativo previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 17, inserito dal Senato, reca al comma 1 una disciplina di delega al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Al riguardo, segnalo che la riformulazione operata dal Senato prevede, dunque, due discipline di delega legislativa distinte, in luogo di quella unitaria, prevista dal testo originario dell'articolo 16. In merito alla procedura di esercizio della delega, il comma 2 integra, con riferimento all'individuazione dei Ministri partecipanti – in fase di proposta o di concerto –, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e richiede, sullo schema o sugli schemi di decreto legislativo in oggetto, il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il

comma 3 prevede poi che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, possano essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive, secondo le medesime procedure e in conformità agli stessi principi e criteri direttivi.

L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame in Senato, contiene una delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché di ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra i quali:

valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile;

rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica;

consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile;

semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile;

revisione del perimetro di intervento del Servizio nazionale della protezione civile e rafforzamento delle capacità;

valorizzazione delle funzioni delegate alle province;

potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali.

Introdotta dal Senato, l'articolo 19 reca una delega al Governo ad adottare – entro

ventiquattro mesi – uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli Osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio, in materia di politiche per:

la famiglia, la natalità;

l'infanzia e l'adolescenza;

il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

Nei successivi ventiquattro mesi, il Governo è delegato all'emanazione di disposizioni integrative e correttive. I principi e criteri direttivi della delega sono i seguenti:

razionalizzazione degli Osservatori, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance;

semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli Osservatori;

riordino e revisione di procedure e adempimenti circa la programmazione e la valutazione degli effetti dei piani nazionali;

introduzione di modalità di coordinamento fra gli Osservatori, anche ai fini di maggiori interoperabilità e scambio di informazioni e dati.

L'articolo 20 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di principi e criteri direttivi specifici:

riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università;

riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori;

riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore dell'attrattività del sistema universitario italiano;

riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario;

riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei;

riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti;

riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca.

Si prevede inoltre che con un regolamento ministeriale siano riuniti in un testo unico i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo in esame, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

L'articolo 21 delega il Governo ad emanare, entro ventiquattro mesi e nell'osservanza di specifici principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni generali in materia poste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si delega altresì al Governo anche l'emanazione di norme di coordinamento con la

disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e i relativi decreti di attuazione.

Il Capo IV, composto dagli articoli 22 e 23, reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca le clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricordo che la disposizione richiamata prevede che tali autonomie possono essere attribuite alle Regioni ordinarie, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Ricordo altresì che le materie in merito alle quali possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono quelle oggetto di legislazione concorrente, nonché l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Il comma 1 dell'articolo 23 stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo attuativi di deleghe contenute nel provvedimento siano corredati di relazione tecnica. Ove i medesimi schemi prevedano nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, i corrispondenti decreti legislativi dovranno essere emanati successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti gli stanziamenti necessari.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali

e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Nicola Drago, presidente dell'associazione « Io Cambio ETS », e di Antonio Floridia, già presidente della Società italiana di Studi Elettorali, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Atto n. 276 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 16

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 27

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Atto n. 276.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato della prescritta intesa da sancire nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Intervenendo, quindi, in sostituzione del relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare i principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad

adottare uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema tributario. In particolare, i predetti principio e criteri direttivi riguardano, rispettivamente, la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province.

Nel segnalare che il provvedimento è corredato della prescritta relazione tecnica e del prospetto riepilogativo dei relativi effetti finanziari, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per un maggiore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

In merito all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono una serie di iniziative che le regioni e gli enti locali sono tenuti ad assumere in materia di gestione tributaria. I medesimi enti territoriali sono tenuti, inoltre, all'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario di cui alla legge n. 212 del 2000 e a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

Nel segnalare che la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti di natura finanziaria, osserva che le predette iniziative appaiono suscettibili di determinare attività a carico dei citati enti territoriali da cui potrebbero derivare, in alcuni casi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come ad esempio nel caso delle attività concernenti l'implementazione dell'assistenza e consulenza giuridica ai contribuenti, gli interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità nonché l'attivazione di forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali. In considerazione di quanto rilevato, ritiene quindi necessario che il Governo fornisca informazioni volte

ad assicurare che le predette attività possano essere realizzate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 33.

Relativamente all'articolo 5, evidenzia che le norme in esame, oltre a riprodurre sostanzialmente la disposizione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 con riguardo all'istituzione dell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e ad estendere l'ambito di applicazione alle medesime procedure delle entrate delle regioni, dispongono la costituzione di una Commissione a cui è affidata la tenuta del predetto albo e di una Commissione consultiva a cui è affidata l'adozione di linee guida relative alla definizione di criteri di affidamento e svolgimento dell'accertamento e riscossione nonché agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari. Segnala che ai componenti delle predette Commissioni non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero dell'economia e delle finanze possa provvedere al funzionamento delle citate Commissioni nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 33.

Fa presente, poi, che l'articolo 7, intervenendo sull'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, introduce eccezioni con riferimento alle modalità di versamento dei tributi locali, prevedendo che quella effettuata mediante incasso diretto sui conti correnti degli enti locali non si applichi alle entrate che sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso, ovvero a quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi, o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio. Al ri-

guardo, ritiene opportuno che il Governo assicuri che dall'attuazione delle norme in esame non derivino effetti sulle entrate scontate nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente degli enti interessati.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 8 reca una complessiva riforma della riscossione dei tributi regionali. In particolare, le disposizioni prevedono, tra l'altro, l'estensione ai tributi regionali della disciplina dell'avviso di accertamento esecutivo, già applicabile per la riscossione delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e per i tributi degli enti locali. La disciplina proposta consente di utilizzare anche per i tributi regionali un avviso di accertamento che può acquisire la natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso o decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero di detta entrata. Rileva che, secondo la relazione tecnica, ciò comporta una maggiore celerità perché, stante la natura di atto esecutivo, non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, o dell'ingiunzione fiscale, per attivare la fase della riscossione coattiva. Viene prevista anche la possibilità per il debitore di richiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili nei soli casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. La disciplina prevista si applica, tuttavia, in assenza di un'apposita disciplina legislativa delle regioni.

Con riferimento alla previsione di tale dilazione di pagamento, ritiene che dovrebbe essere chiarito dal Governo se essa sia suscettibile di determinare un piano di rateizzazione più favorevole rispetto a quello ad oggi applicato, determinando, in tal modo, per le regioni che non abbiano ancora provveduto a legiferare, effetti finanziari diversi da quelli scontati nei rispettivi bilanci, con possibili riflessi negativi sull'equilibrio finanziario degli enti medesimi.

Relativamente all'articolo 11, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 23 del 2011, elevano dal 50 al 100 per cento la quota dei

tributi statali riconosciuta ai comuni riferita alle maggiori somme relative a tributi statali riscosse, in ragione del contributo degli stessi all'accertamento, limitatamente al triennio 2025-2027. Rileva, altresì, che gli oneri derivanti da tale previsione sono valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare in ordine alla quantificazione dei predetti oneri, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Al riguardo, segnala che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 euro per l'anno 2025, a 275.005.000 euro per l'anno 2026 e a 432.243.750 euro per l'anno 2027.

Tanto premesso, nel prendere atto che l'utilizzo previsto appare conforme alle finalità della norma istitutiva del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, richiama la ricostruzione delle disponibilità del medesimo fondo contenuta nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa la correttezza della ricostruzione effettuata, dalla quale risulta l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, anche considerando le ulteriori riduzioni del Fondo stesso disposte dagli articoli 15, comma 3, 30, comma 2, e 31, comma 6, del provvedimento in esame.

Relativamente all'articolo 15, rileva che le norme in esame intervengono sulla disciplina in materia di tassa automobilistica regionale, apportando specifiche modifiche all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, recante misure in materia tributaria, sia riguardo ai soggetti passivi del tributo sia ai termini di versamento.

Evidenzia, altresì, che la norma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, sia abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche.

Segnala che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Ciò premesso, per quanto riguarda la ridefinizione dei termini di versamento di cui al comma 1, rileva che la relazione tecnica stima un maggior gettito su base annua, di 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, dovuto al pagamento della tassa in un'unica soluzione per l'intero anno anziché in frazione di anno. La stima tiene conto anche della parziale perdita di gettito relativa alle immatricolazioni del mese di dicembre, per le quali il pagamento del tributo averrebbe, per effetto delle norme in esame, entro la fine di gennaio dell'anno successivo, come già accade per gli ultimi dieci giorni di dicembre, anziché entro la fine di dicembre. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, un effetto negativo conseguente alla maggiore deducibilità della tassa automobilistica pagata per i veicoli di nuova immatricolazione di proprietà di soggetti titolari di partita IVA. Tale onere è stimato,

in termini di competenza, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, applicando la quota di deducibilità fiscale prevista per tali costi.

Al riguardo, nel prendere atto della metodologia descritta per la quantificazione dei suddetti effetti finanziari, ritiene necessario che siano forniti dal Governo i dati sottostanti la stessa, al fine di consentirne la verifica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. In proposito, rinvia a quanto già osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11.

Per quanto concerne l'articolo 17, rileva preliminarmente che l'articolo in esame introduce una serie di disposizioni volte a semplificare le procedure che disciplinano l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica prevista a favore dei soggetti che esercitano in modo professionale l'attività di commercio di veicoli usati in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita, apportando specifiche modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982. In particolare, viene previsto l'obbligo di trascrizione al PRA della cessione, mentre, a legislazione vigente, è previsto che i soggetti cessionari inviino elenchi quadrimestrali che riportano i dati dei veicoli consegnati per la rivendita, i dati dei contribuenti e gli estremi dell'atto di vendita.

Segnala che la relazione tecnica afferma che alle norme in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, limitandosi queste a semplificare norme procedurali attualmente vigenti.

Ciò stante, per quanto riguarda il comma 46 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, rileva che, per effetto della novella introdotta, viene meno il riferimento

alla sanzione attualmente prevista in caso di mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco dei veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita nel quadrimestre, giacché viene meno anche l'obbligo di consegna del citato elenco. Tuttavia, al successivo comma 47, tale sanzione, nonostante sia stata eliminata dal testo novellato, continua ad essere richiamata nel caso in cui il veicolo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento sia stato posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In merito a tale aspetto ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Infine, considerato che il complesso delle disposizioni è modificato facendo riferimento ai soli veicoli e non anche agli autoscafi, ritiene necessario che il Governo chiarisca se per veicoli, in un'accezione più generale, debbano intendersi anche gli autoscafi.

Relativamente all'articolo 22, rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019, sono volte a disciplinare le attività che devono essere svolte dall'ACI per assicurare l'integrazione e il continuo aggiornamento dell'archivio integrato delle tasse automobilistiche con quello degli enti impositori. Prevedono, inoltre, che le attività relative alla fase di accertamento della tassa automobilistica siano svolte dall'ente impositore – regioni o province autonome – direttamente, ovvero mediante affidamento a soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, abilitati a svolgere le attività di riscossione e accertamento dei tributi degli enti territoriali.

In questo quadro, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del Pubblico registro automobilistico. La cooperazione è regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle elencate dalla

disposizione, le attività informatiche messe a disposizione dal gestore del Pubblico registro automobilistico. Evidenzia che nel disciplinare sono stabilite, altresì, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualità sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico e le relative modalità di rendicontazione.

Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, su cui considera opportuna una conferma da parte del Governo, che la cooperazione delle amministrazioni interessate con il gestore del pubblico registro automobilistico, che potrebbe comportare il rimborso, da parte delle medesime amministrazioni, delle spese sostenute e rendicontate da quest'ultimo, sia da intendersi come facoltativa, come sembra evincersi dalla relazione illustrativa. Laddove, invece, tale cooperazione non fosse facoltativa, ritiene che andrebbero fornite informazioni in merito alle modalità tecnico-operative della cooperazione, idonee ad assicurare l'assenza di effetti finanziari riferita dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 23, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), apportando modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011.

Le norme, inoltre, riformulano il comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, disponendo che l'aliquota dell'addizionale regionale sia fissata allo 1,23 per cento, conformemente a quanto già disposto all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Evidenzia che ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con propria legge, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggio-

rare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, per le regioni a statuto ordinario, ovvero 2,1 punti percentuali, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero 0,5 punti percentuali.

Ciò posto, in merito al comma 1, non ha osservazioni da formulare, atteso che le agevolazioni che le Regioni e le Province autonome possono introdurre, attraverso detrazioni sull'IRAP, azzeramento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, soglia di esenzione dall'addizionale regionale all'IRPEF, sono facoltative e le eventuali minori entrate che ne conseguono, come rilevato anche dalla relazione tecnica, sono a carico dei bilanci degli enti interessati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011, all'articolo 5, comma 2, con riferimento all'IRAP, e, all'articolo 6, comma 11, con riferimento all'addizionale regionale all'IRPEF, e devono pertanto trovare compensazione nell'ambito degli ordinari equilibri di bilancio degli enti medesimi.

Su un piano formale, per quanto attiene alla novella di cui alla lettera *b*), numero 1, volta ad introdurre, all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, la possibilità di azzeramento, da parte delle regioni a statuto ordinario, dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base, segnala la necessità di precisare che le parole « fino ad azzerarla » devono essere inserite dopo le parole « di base » al primo periodo, in modo da escludere che esse debbano essere inserite anche al secondo periodo in cui ricorrono le medesime parole « di base ».

Relativamente all'articolo 30, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, prevedendo modifiche finalizzate all'attuazione del federalismo fiscale e della perequazione per il comparto regionale. Tra gli interventi recati dalla

norma in esame segnala in particolare i seguenti.

In primo luogo, evidenzia l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF a decorrere dal 2027, attraverso la sostituzione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, con cui si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2026, sia stabilita l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi: cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali. Inoltre, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo in favore delle regioni a statuto ordinario, con una dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi incrementata nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Si prevede, altresì, la possibilità di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera *a*).

In secondo luogo, segnala le modifiche alla disciplina delle modalità di determinazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che intervengono sul termine di avvio della fase a regime della compartecipazione regionale all'IVA, che alimenta il fondo perequativo, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera *b*).

In terzo luogo, evidenzia l'avvio, ai sensi del comma 1, lettera *e*), della fase a regime dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e del fondo perequativo, attraverso modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Segnala che viene introdotto un nuovo comma *8-bis* all'articolo 15, in base al quale le disposizioni di cui al medesimo articolo, ivi compresa l'istituzione dei fondi perequativi in favore delle regioni a statuto ordinario, trovano applicazione decorsi tre anni di operatività transitoria del citato fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, a decorrere dalla fase di perequazione a regime, le risorse del fondo di cui all'articolo 2 confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi.

Evidenzia che le norme recano, al comma 2, la norma di copertura finanziaria, in base alla quale agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a*), pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Fa presente che la relazione tecnica, con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera *a*), che attribuiscono alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, quantifica oneri in misura pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Evidenzia, altresì, che i predetti oneri, in base alla relazione tecnica, sono connessi all'incremento del fondo nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, considerando gli effetti finanziari positivi correlati alla soppressione dei trasferimenti. Segnala, quindi, che tale somma eccedente l'importo dei trasferimenti rappresenta l'onere per il bilancio dello Stato. Rileva, altresì, che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari con riferimento alle altre disposizioni recate dall'articolo in esame.

In merito alle modifiche recate dalla lettera *a*), reputa acquisire chiarimenti rispetto a diversi profili della normativa introdotta.

In primo luogo, ritiene necessario un chiarimento in relazione all'anno a partire dal quale il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011 deve essere iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e risulti conseguentemente operativo. In particolare, ritiene che bisognerebbe chiarire se tale anno, che non risulta indicato nel citato nuovo testo, coincida con quello a partire dal quale i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono soppressi, vale a dire l'anno 2027. Si tratta, per altro, di un'informazione non marginale, giacché si prevede che la disciplina della fase a regime del federalismo regionale e dei fondi perequativi di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo si applichi «decorsi tre anni di operatività transitoria del Fondo», come previsto dal comma *8-bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, introdotto dal presente schema di decreto.

Ritiene, altresì, necessario un chiarimento in merito alla finalità per la quale viene istituito il Fondo di cui al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 68 del 2011. Infatti, sebbene la finalità espressamente indicata nel predetto nuovo testo sia quella di procedere alle regolazioni finanziarie «correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF», in realtà, ove si consideri la disciplina relativa alla dotazione del Fondo medesimo, tale finalità sembrerebbe essere invece quella di provvedere non solo alle regolazioni finanziarie correlate al citato scostamento, ma più in generale alle regolazioni finanziarie necessarie per destinare alle regioni a statuto ordinario le entrate derivanti dalla stessa compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Considera, inoltre, necessario un chiarimento del Governo in merito all'effettiva dotazione del fondo, ossia se essa, fermo restando l'incremento di 50 milioni di euro annui previsto a decorrere dall'anno 2028, debba essere fissata una volta per tutte in misura tendenzialmente corrispondente all'importo dei trasferimenti soppressi, analogamente alla disciplina di cui al succes-

sivo articolo 31, o se invece debba essere rideterminata dinamicamente di anno in anno sulla base dell'andamento delle entrate da compartecipazione derivanti gettito IRPEF. A questo riguardo, infatti, la norma, da un lato, prevede che l'aliquota di compartecipazione, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2026, debba essere « tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi », dall'altro, prevede che la dotazione del Fondo deve risultare « corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito IRPEF, nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2 ».

Alla luce di questa ultima disposizione, la dotazione del Fondo sembrerebbe identificarsi non con l'ammontare dei trasferimenti soppressi, che rappresenterebbe solo il limite superiore della stessa, ma con le entrate derivanti dalla compartecipazione che sembrerebbero dover essere calcolate, salvo diversa prescrizione, al momento della predisposizione del bilancio di previsione e non al momento dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrebbero essere invece determinate le sole aliquote di compartecipazione. L'importo da iscrivere nella dotazione del Fondo, quindi, può variare di anno in anno, e dipende, al momento della predisposizione del bilancio di previsione, sia dall'aliquota fissata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2026, sia dalle entrate risultanti dall'effettivo andamento del gettito al quale l'aliquota dovrà essere applicata. Ma, mentre le entrate possono variare di anno in anno, l'aliquota da compartecipazione rimane fissa, in quanto stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, verosimilmente sulla base dei dati relativi all'andamento del gettito disponibili al momento della sua adozione, e può essere modificata solo con successivi provvedimenti legislativi in considerazione degli esiti di un apposito monitoraggio, come previsto espressamente dal comma 5 del nuovo testo del menzionato articolo 2. Per effetto di tale meccanismo, la somma

da iscrivere nel Fondo, quindi, qualora si verifichi un calo del gettito, potrebbe risultare anche inferiore all'importo dei trasferimenti soppressi, salvo che non si preveda espressamente, in tal caso, la possibilità di riallineare in aumento l'aliquota di compartecipazione attraverso la legge di bilancio. Evidenzia che non potrebbe invece verificarsi il caso opposto, ossia di una dotazione superiore all'importo dei trasferimenti soppressi, in quanto l'importo di tali trasferimenti rappresenta il limite superiore della dotazione stessa e le eventuali risorse eccedenti derivanti dall'andamento del gettito, come prevede il comma 2 del medesimo articolo 2, resterebbero acquisite al bilancio dello Stato.

Reputa, altresì, necessario un chiarimento del Governo in ordine alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2028. Riguardo a tale incremento, la relazione tecnica non fornisce informazioni, né in merito ai criteri utilizzati per la sua quantificazione, né in ordine alla sua finalità, che potrebbe essere quella di incrementare la dotazione del Fondo per tener conto, entro un dato limite, dell'incremento del gettito che potrebbe verificarsi nel corso del tempo, senza che ciò implichi l'acquisizione delle risorse che ne derivano al bilancio dello Stato, oppure anche quella di assorbire eventuali riduzioni del gettito, nell'ipotesi, a cui si è fatto cenno in precedenza, che la dotazione del Fondo fosse dinamicamente rideterminata di anno in anno. In quest'ultimo caso sarebbe, peraltro, necessario prevedere l'incremento della dotazione del Fondo fin dal primo anno della sua iscrizione in bilancio, cioè presumibilmente dal 2027, posto che fin da tale anno potrebbe in teoria manifestarsi una riduzione delle entrate da compartecipazione per effetto dell'applicazione delle aliquote determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile 2026 al nuovo gettito risultante al momento della predisposizione del bilancio a legislazione vigente per il triennio 2027-2029.

Ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai trasferimenti sop-

pressi e a quali di essi siano al momento eventualmente vincolati a beneficio degli enti locali nonché alle relative risorse, posto che tali informazioni, sebbene risultino decisive ai fini della determinazione dell'aliquota di compartecipazione e della stessa dotazione del predetto Fondo, non risultano riportate né nel testo del provvedimento, neppure attraverso un rinvio al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà definire l'aliquota di compartecipazione, né nella relazione tecnica. Per altro alcune indicazioni riguardo a tali trasferimenti risultano riportate nella relazione illustrativa che fornisce un quadro dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario potenzialmente interessati dalla fiscalizzazione.

Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento in ordine alla possibilità che le amministrazioni statali possano svolgere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, le funzioni ad esse attribuite dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di coordinamento e di monitoraggio dei LEP, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale.

Infine, ritiene necessario un chiarimento in merito alla possibilità, prevista dal comma 5 del nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, di procedere, con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tener conto della dinamicità del gettito IRPEF, alla revisione delle aliquote di compartecipazione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, occorre chiarire se la funzione di tale disposizione, considerata la clausola di neutralità finanziaria che la correda, sia quella di stabilizzare le risorse da trasferire alle Regioni, quali risultanti dalla dotazione del Fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 2, attraverso un incremento delle aliquote, in caso di diminuzione del gettito rispetto a quello originariamente considerato, e una riduzione delle

aliquote stesse, nel caso di aumento del gettito, in modo da poter allineare le entrate da compartecipazione alla dotazione del medesimo Fondo.

In merito alle novelle all'articolo 4 del decreto legislativo 68 del 2011 di cui alla lettera *b*), prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle norme, in considerazione della circostanza che le modifiche in esame attengono alle modalità di calcolo, ma non incidono sull'ammontare della compartecipazione all'IVA, che dipende dall'applicazione dei meccanismi perequativi già disciplinati dall'articolo 15, volti a garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 1.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla lettera *e*), concernente l'avvio della fase a regime dell'autonomia delle regioni a statuto ordinario e dell'istituzione dei fondi perequativi, pur prendendo atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, secondo cui le novelle all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 intervengono sui meccanismi perequativi e non determinano maggiori stanziamenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'opportunità di prevedere che, decorsi tre anni dall'operatività del Fondo di cui all'articolo 2, si debba provvedere non solo a far confluire le risorse di quest'ultimo nei Fondi perequativi, ma anche a disporre la soppressione dello stesso, riformulando conseguentemente il secondo periodo del comma *8-bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 nei seguenti termini: «A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 2, è soppresso e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo», nonché in ordine alle modalità di determinazione delle risorse da compartecipazione una volta confluite nei fondi perequativi di cui all'articolo 15.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 30 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a*), del

medesimo articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. In proposito, rinvia a quanto già osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11.

Relativamente all'articolo 31, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a decorrere dall'anno 2026. La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2026 nello 0,85 per cento e a decorrere dall'anno 2027 nello 0,91 per cento nel limite della dotazione del fondo, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2026, con una dotazione di 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.872,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

Rileva che il fondo è, poi, ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Segnala che la compartecipazione all'IRPEF sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta sulla responsabilità civile autoveicoli (RCA), attualmente attribuita agli enti provinciali, mentre il predetto gettito della RCA viene invece acquisito all'erario, per l'aliquota pari al 12,5 per cento. È data peraltro facoltà alle province e le città metropolitane di aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA, come già consentito a legislazione vigente, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane.

Segnala che la relazione tecnica stima gli oneri netti a carico del bilancio dello Stato pari alla differenza tra il gettito dell'imposta sulla RCA da trasferire all'erario e il gettito da compartecipazione all'IRPEF da attribuire alle province e città metropolitane in misura pari a 5,3 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, provvedendo ad essi mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Osserva che la relazione tecnica espone i dati e il procedimento seguito per la definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF che è stata calcolata rapportando il gettito dell'imposta sulla RCA che viene trasferito all'erario, quantificato applicando alla base imponibile un'aliquota standard del 12,50 per cento, e il gettito IRPEF complessivo, proiettati negli anni 2026-2029 mediante il del modello di micro-simulazione IRPEF del Dipartimento delle finanze. L'aliquota di compartecipazione indicata in norma, pari a 0,85 per cento per l'anno 2026 e a 0,91 per cento a decorrere dal 2027, deriva, quindi, dal rapporto degli importi dei gettiti dei due tributi considerati.

Tuttavia, a parità di aliquota, tenuto conto che l'IRPEF ha sempre registrato un'evoluzione dei gettiti crescenti, collegati alle dinamiche reddituali o occupazionali, più favorevole del gettito RCA, collegato ai premi assicurativi, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'evoluzione temporale della compartecipazione al gettito dell'IRPEF può comportare ulteriori effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato negli anni successivi al 2027. Tali effetti negativi sono comunque contenuti all'interno dei limiti costituiti dalla dotazione del fondo. La stessa relazione tecnica chiarisce che dall'anno 2029 si stima un effetto finanziario negativo di 82,9 milioni di euro, corrispondente all'ipotesi di attribuzione di una compartecipazione pari a 1.872,5 milioni di euro su base annua, limite ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dallo stesso anno 2029.

In proposito, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito alle ragioni per le quali si prevede un incremento di 15 milioni di euro della dotazione del Fondo a decorrere dall'anno 2029. Riguardo a tale incremento, la relazione tecnica non fornì

sce informazioni, né in merito ai criteri utilizzati per la sua quantificazione, né in ordine alla sua finalità, che potrebbe essere quella di incrementare la dotazione del Fondo per tener conto, entro un dato limite, dell'incremento del gettito che potrebbe verificarsi nel corso del tempo. In merito a quest'ultimo profilo, la norma nulla dispone riguardo a eventuali regolazioni finanziarie tra lo Stato e le province e città metropolitane in caso di scostamenti del gettito IRPEF rispetto alle stime, limitandosi a demandare a successivi provvedimenti legislativi una eventuale revisione delle aliquote, da realizzare, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né tanto meno prevede espressamente l'acquisizione dell'eventuale incremento del gettito al bilancio dello Stato.

Ciò stante, nel rinviare per quanto riguarda la revisione delle aliquote alle osservazioni formulate in merito al precedente articolo 30, per quanto concerne, invece, l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare nel testo, in analogia a quanto risulta dal predetto articolo 30, che le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 31 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del medesimo articolo, pari a 1.607,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.766,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.817,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.887,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, tramite le seguenti modalità: quanto a 1.602,5 milioni di euro per l'anno 2026, 1.761,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.776,2 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.789,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 4 del medesimo articolo 31; quanto a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 41,7 milioni di euro per l'anno 2028 e 97,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dal comma 4 dell'articolo in esame. In particolare, osserva che, nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, gli effetti derivanti dall'attribuzione all'Erario del gettito derivante dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, sono considerati maggiori entrate in termini di saldo netto da finanziare, mentre sono considerati come minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per effetto della riduzione degli spazi di spesa delle amministrazioni locali.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto già osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.

C. 2345 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame, nell'autorizzare la ratifica del citato Accordo di Città del Capo del 2012, individua il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale autorità competente a dare esecuzione alle relative disposizioni. Segnala che il Governo, in sede di deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo deve dichiarare, ai sensi di quanto previsto dalla decisione del Consiglio n. 2014/195/UE, del 17 febbraio 2014, il rispetto dei vincoli della legislazione dell'Unione europea in materia, con specifico riguardo alla direttiva del Consiglio n. 97/70/CE, sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri.

Evidenzia che le disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica stabiliscono gli obblighi generali e le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione del 1977,

nonché le modalità di ratifica, accettazione, approvazione e adesione all'Accordo e la sua entrata in vigore.

Segnala che la relazione tecnica, nel confermare la neutralità finanziaria del provvedimento, afferma che le disposizioni dell'Accordo sono già vigenti in Italia, in virtù del recepimento, con il decreto legislativo n. 541 del 1999, della summenzionata direttiva n. 97/70/CE, come modificata dalla successiva direttiva n. 1999/19/CE.

Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica e considerato che, in base all'articolo 10 del summenzionato decreto legislativo, le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei certificati e quelle per le visite sono espressamente poste a carico dell'armatore sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto interministeriale e aggiornate almeno ogni due anni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione in esame reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

Tanto premesso, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adem-

pimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2416-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

Fa presente che nella propria relazione si concentrerà sulle modifiche apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti nel corso dell'esame in sede referente, ricordando che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione, che ha espresso, nella seduta del 2 luglio 2025, parere favorevole con una condizione riferita all'articolo 6, comma 1, successivamente recepita nell'ambito dell'esame in sede referente.

Passando a esaminare le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Con riferimento all'articolo 1-*bis*, rileva che le disposizioni in esame autorizzano, al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di

liquefazione di gas naturale e di rigassificazione sul territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029. Segnala che le risorse sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità, già oggetto di valutazione, in possesso di specifici requisiti. Al riguardo, non formula osservazioni dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 1-*bis* prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro per l'anno 2029 quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che oggetto di riduzione è il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, iscritto sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione originaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Al riguardo, nel prendere atto della congruità della dotazione del predetto Fondo per gli anni 2027 e 2028 rispetto agli oneri oggetto di copertura, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, che il Governo, da

un lato, confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo in parola.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rilevare preliminarmente che gli interventi oggetto di copertura appaiono qualificabili come spese in conto capitale, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate per effetto delle modificazioni apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

Con riferimento all'articolo 1-ter, rileva che le disposizioni in esame autorizzano ANAS Spa a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni del contratto di programma 2021-2025, la progettazione di specifici interventi indicati dalla norma. Fa presente che all'attuazione delle disposizioni si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell'ambito del contratto di programma 2021-2025. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle suddette risorse sia compatibile con lo svolgimento di interventi già programmato a valere sulle medesime.

Evidenzia come venga altresì novellato l'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015, relativo al Fondo di garanzia per le opere idriche, prevedendo che un'ulteriore quota delle risorse, ossia quelle destinate a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, fino a un massimo di 144 milioni di euro, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Rileva che, a tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei

lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Garda, a servizio del sistema idrico integrato.

Al riguardo, osserva che, tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente a valere sul citato piano di stralcio, le relative risorse, pari a 144 milioni di euro, dovrebbero risultare completamente assorbite per effetto del presente intervento. In merito a tale profilo appare pertanto necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo, posto che il predetto piano di stralcio, che appare ormai privo di risorse, dovrebbe essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Segnala, poi, che l'articolo 1-*quater* istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica – CIGAL e che le amministrazioni interessate alimentano il CIGAL mettendo a disposizione i dati, già presenti nei loro data base, necessari al suo funzionamento. Fa presente che Unioncamere garantisce le funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica ed informatica del CIGAL e che viene, inoltre stabilito che con decreto interministeriale siano definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del CIGAL, nonché sia individuato un Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del Cruscotto in parola. Segnala che ai componenti del predetto Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, reputa necessario che il Governo, stante la mancanza di una relazione tecnica, fornisca indicazioni in merito alle risorse finanziarie disponibili che potranno essere utilizzate per assicurare che l'istituzione e la gestione del CIGAL possano aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria che corredda la disposizione in esame. Osserva come tale chiarimento appaia necessario anche in relazione allo svolgimento delle specifiche funzioni occorrenti allo sviluppo e alla gestione tecnica del

CIGAL, posto che Unioncamere, a cui esse faranno capo, rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'istituzione del Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del cruscotto CIGAL, ritiene comunque opportuno, sebbene la norma preveda che ai suoi componenti non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, che sia chiarito se al suo funzionamento provvederà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 1-*sexies*, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2027, per la realizzazione di specifici interventi di infrastrutturazione ferroviaria in Piemonte e Lombardia, con la creazione di un'apposita contabilità speciale allo stesso intestata. Fa presente che il Commissario, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata dell'incarico e riceve un compenso determinato nel limite massimo annuo di euro 100.000, nei limiti massimi di 50.000 euro per la parte fissa e di 50.000 euro per la parte variabile. Fa presente che il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto composta da un massimo di 7 unità di personale non dirigente, dell'Area funzionari, proveniente da altre amministrazioni o soggetti pubblici, di cui conservano lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale che viene rimborsato dal Commissario straordinario all'ente di appartenenza. Evidenzia che a tale personale è riconosciuto il trattamento economico accessorio del personale non dirigente del Ministero delle infrastrutture e allo stesso può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Rileva che possono essere, altresì, nominati fino a 5 esperti o consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso lordo com-

plexivo è definito nel limite massimo annuo *pro capite* di euro 50.000 e che possono essere nominati, inoltre, fino a 2 sub-commissari, anche tra dipendenti pubblici, in servizio presso altre amministrazioni con compenso determinato nei medesimi termini di quello del Commissario straordinario. Segnala che, per far fronte agli oneri relativi al compenso del Commissario straordinario e dei sub-commissari, al funzionamento della struttura di supporto e all'eventuale compenso di esperti e consulenti è autorizzata la spesa di euro 464.596 per il 2025 e di euro 1.074.209 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 cui si provvede nei termini indicati dai commi da 1 a 4 dell'articolo in esame. Al riguardo, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, rileva l'opportunità che vengano forniti i dati e i parametri sottostanti la quantificazione degli importi della spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1-*sexies* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo, pari a 464.596 euro per l'anno 2025 e a 1.074.209 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le riduzioni del medesimo accantonamento disposte dal testo iniziale del presente decreto-legge e dalle ulteriori modificazioni apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

Evidenzia, poi, che l'articolo 2-*bis*, autorizza la spesa di 1.170.000 euro per l'anno 2025, comprensiva delle spese per la conduzione e per i necessari interventi di manutenzione evolutiva, e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la finalità di gestione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, stante la mancanza della relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti alla quantificazione dell'onere, anche al fine di valutare la congruità dello stanziamento medesimo.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma reca una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023, concernente interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali e che, tra l'altro, la disposizione in esame rifinanzia con 10 milioni di euro, per l'anno 2026, il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

Al riguardo, considerato che la norma estende i termini entro cui il comune beneficiario della concessione del finanziamento è tenuto a stipulare il contratto per la realizzazione dell'investimento oggetto del finanziamento, da novanta a centoventi giorni, e che il rispetto di tale termini è previsto dalla disciplina vigente pena la revoca del finanziamento, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se la disposizione in esame possa incidere concretamente su procedure di revoca già avviate non conseguenti effetti per il bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 3-*quater*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma trasferisce al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso compiti, funzioni e relative risorse, individuate nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, disponibili a legislazione vigente, relativi agli interventi di adeguamento del traforo del Gran Sasso, già attribuiti al Commissario straordinario per gli interventi post sisma sulle autostrade A24 e A25 e sulla strada statale 4, che cessa dalle proprie funzioni. Segnala che l'individuazione delle summenzionate risorse disponibili da trasferire al Commissario straordinario subentrante è demandata ad un decreto ministeriale, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 3-*quater*. Fa inoltre presente che, ferme restando

tali risorse, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi afferenti ai nuovi compiti nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi del comma 2 della norma in esame.

Al riguardo, anche in considerazione del fatto che la disposizione non è corredata di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la neutralità finanziaria dalla norma. In particolare, posto che nell'assetto vigente entrambi i Commissari straordinari sono intestatari di apposite contabilità speciali sulle quali sono appostate le risorse destinate alle rispettive finalità d'intervento, rileva che la norma non dispone espressamente né la chiusura della contabilità speciale facente capo al cessato Commissario straordinario né l'acquisizione delle risorse derivanti da quest'ultima da parte della contabilità intestata al Commissario straordinario subentrante.

Per quanto concerne l'articolo 3-*quinqües*, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo tecnico per il monitoraggio delle opere incompiute composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, pur considerando che la norma prevede che ai componenti del tavolo tecnico non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, stante la mancanza di una relazione tecnica, appare comunque necessaria, a suo avviso, un'assicurazione da parte del Governo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 3-*sexies*, evidenzia preliminarmente che la norma incrementa di 1 milione di euro per il 2025 e di 4 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 il fondo per le infrastrutture delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3-*sexies* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, tramite le seguenti modalità: quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 211 del 1992; quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In proposito, nel rilevare che il fondo rifinanziato è riferito a spese in conto capitale, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che il citato articolo 9, comma 1, della legge n. 211 del 1992 ha autorizzato limiti di impegno trentennali di 175 miliardi di lire per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994, al fine di corrispondere contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione a operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri, per la realizzazione degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge.

Al riguardo, rileva che le suddette risorse risultano iscritte sul capitolo 7403 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, nell'am-

bito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale di 128.307.413 euro per l'anno 2025 e di 128.295.923 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si evidenzia, altresì, che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7403 risulta, per l'anno in corso, una disponibilità di competenza pari a 18.852.127 euro.

Tanto premesso, nel prendere atto della disponibilità delle risorse per l'anno 2025, ritiene comunque opportuno che il Governo assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono preordinate a legislazione vigente.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate per effetto delle modificazioni apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

Relativamente all'articolo 4, commi 3-*bis* e 3-*ter*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'Archivio informatico delle opere pubbliche (AINOP) sia integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi geografici (GIS) già in uso da parte di società concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, enti proprietari della rete stradale nazionale, regioni ed enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonché con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprietà. Segnala che l'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti sopra indicati. Rileva quindi che per l'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2025, di 3,5

milioni di euro per l'anno 2026, di 1,2 milioni di euro per l'anno 2027 e la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per le attività di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema nonché per l'attività di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali.

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri si configurano limitati agli stanziamenti previsti, in mancanza della relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse predisposte rispetto agli adempimenti e ai compiti a carico di soggetti pubblici previsti dalle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3-ter dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari complessivamente a 500.000 euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 202, mediante le seguenti modalità: quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della lettera a) del predetto comma; quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, ai sensi della lettera b) del predetto comma.

Al riguardo, rileva, in primo luogo, che gli accantonamenti incisi dalla disposizione in esame recano le occorrenti disponibilità, anche considerando le riduzioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente già previste dal testo iniziale del presente decreto-legge, nonché le ulteriori

riduzioni dei predetti accantonamenti operate per effetto delle modificazioni apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito.

Al fine di escludere possibili effetti di dequalificazione della spesa, ritiene peraltro utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la spesa autorizzata dal comma 3-ter per il triennio 2025-2027 per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, al netto di quella autorizzata nell'anno 2027 per le attività di avvio, gestione, manutenzione e conduzione del sistema AINOP, nonché per l'attività di supporto operativo agli utenti operatori di trasporto eccezionale e agli enti proprietari o gestori di infrastrutture stradali, sia riconducibile a interventi in conto capitale.

Fa presente, quindi, che con le modifiche introdotte all'articolo 5, comma 3, si consente il rilascio alle imprese autorizzate alle attività di imbarco e sbarco e movimentazione di veicoli non immatricolati nei porti di un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei loro addetti operativi e dei lavoratori temporanei abituali, come certificato dall'Autorità di sistema portuale.

In proposito ricorda che l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge in esame, volto a rideterminare il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili a ciascun soggetto, è stato ritenuto finanziariamente neutrale dal Governo in ragione del « ristretto novero delle condizioni oggettive cui è subordinata la possibilità di ricorrere all'istituto, applicabile esclusivamente per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive e dimostrazioni o trasferimenti, e quindi, essenzialmente, per ragioni di vendita o di allestimento ». Alla luce di ciò, considera opportuno acquisire conferma da parte del Governo che l'aumento potenziale del numero di autorizzazioni rilasciate alle imprese portuali, determinato dalle norme in esame, non alteri il presupposto su cui si basa l'assenza di effetti fiscali della norma modificata.

Relativamente all'articolo 5, comma 3-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame impone ai soggetti pubblici cui sono attribuite funzioni di polizia stradale di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nella sezione del relativo portale telematico, i dati di conformità e omologazione dei dispositivi di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità previsti dal Nuovo codice della strada, disponendo, inoltre, che, fermi restando i vigenti requisiti di approvazione e omologazione degli stessi, tale comunicazione costituisca condizione necessaria ai fini del loro legittimo utilizzo.

Al riguardo, premesso che la norma non è corredata di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo assicuri che le prescrizioni ricadenti in capo alle amministrazioni coinvolte dalla sua applicazione possano essere attuate nell'ambito delle rispettive risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 5, comma 3-*ter*, evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023, al fine di prorogare dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine ivi previsto e a partire dal quale opera il blocco della circolazione stradale di vetture e veicoli commerciali Euro 5 diesel in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Viene al contempo disposto che la suddetta limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni delle medesime regioni con oltre 100 mila abitanti, anziché 30 mila. Decorso il suddetto termine, le regioni potranno prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle suddette categorie di autovetture e veicoli commerciali nei piani di qualità dell'aria, ma saranno tenute comunque adottare misure che compensino i livelli di inquinamento per raggiungere gli obiettivi vincolanti previsti dall'ordinamento europeo.

Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità delle suddette disposizioni con la disciplina dettata in materia

dall'Unione europea, posto che in caso di incompatibilità potrebbero verificarsi successivi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 2-*bis*, evidenzia preliminarmente che la norma consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare la trasformazione delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto in Agenzie per la fornitura del lavoro portuale temporaneo anche anteriormente alla scadenza del 30 giugno 2026 prevista a legislazione vigente. Ricorda che ai lavoratori delle Agenzie per la fornitura del lavoro portuale temporaneo è riconosciuta un'indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e che le medesime Agenzie sono soggette a un obbligo contributivo aggiuntivo, ai sensi del successivo comma 3.

In proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, per effetto della presente norma, possa verificarsi l'estensione del riconoscimento della predetta indennità anche ai lavoratori delle suddette Agenzie con conseguenti oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti.

Relativamente all'articolo 6, commi 2-*ter* e 2-*quater*, rileva preliminarmente che la norma in esame sopprime una disposizione del codice della navigazione, secondo la quale, nell'ambito del compartimento marittimo in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo ricopre anche l'incarico di capo del compartimento. Alla luce della novella, pertanto, in tal caso si consentirebbe la nomina di un ulteriore capo di compartimento da cui discenderebbero oneri che la disposizione indica pari a euro 27.000 per l'anno 2025 e a euro 58.500 a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, considerato che la disposizione non risulta corredata di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri sottostanti la quantificazione dell'onere.

Relativamente all'articolo 11-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2, comma 2-*decies*.1 del decreto-legge n. 121 del 2021, relativo

alla sottoscrizione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa di una nuova convenzione unica. Rileva che la novella sopprime la previsione che subordina l'efficacia delle disposizioni alla notificazione preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità della suddetta soppressione con la disciplina dettata in materia dall'Unione europea, posto che in caso di incompatibilità potrebbero verificarsi successivi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 14, commi 1-*bis* e 1-*ter*, evidenzia preliminarmente che la norma amplia la destinazione delle risorse, pari a euro 180.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che l'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2023 assegna all'Unità di Missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento di attività di controllo sull'avanzamento degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, aggiungendo quale ulteriore finalità, lo svolgimento di compiti di verifica e monitoraggio, ivi incluso il supporto tecnico ai soggetti attuatori.

Viene, altresì, disposta la proroga al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dei contratti che possono essere sottoscritti, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, con esperti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altre amministrazioni centrali per l'attuazione degli interventi del PNRR, la cui durata massima è fissata a normativa vigente nel limite di 36 mesi.

Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che le risorse disponibili nei limiti delle quali possono essere prorogati i contratti di cui trattasi sono quelle ad essi destinate ai sensi del medesimo articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021.

In merito all'articolo 16, comma 1-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono che l'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.a., di cui all'articolo 1, comma 534, della legge n. 207 del 2024, sia destinato anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Al riguardo, considerato che le risorse da utilizzare sono attinte dall'incremento dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 395, della legge n. 234 del 2021, destinato alla società Rete ferroviaria italiana RFI Spa prioritariamente per la copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e per la prosecuzione delle opere in corso, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che l'incremento della citata autorizzazione di spesa possa essere destinato anche al finanziamento dell'intervento in oggetto, senza compromettere il soddisfacimento dei predetti maggiori fabbisogni o la realizzazione di interventi già programmati.

Relativamente all'articolo 16-*bis*, evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società Rete ferroviaria italiana RFI Spa, la regione Campania e i comuni interessati, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa, individuino interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, autorizzando a tal fine una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Si prevede, inoltre, che la regione Campania possa concorrere al finanziamento mediante risorse proprie.

Al riguardo, pur considerando che l'onere risulta configurato come limite massimo di spesa, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla quantificazione dell'onere stesso.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis* e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Chiarisce che alla realizzazione della progettazione degli interventi di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, che determina oneri quantificabili in misura pari a 42 milioni di euro, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito delle risorse già destinate, nel contratto di programma 2021-2025, allo sviluppo di studi e progettazioni, che attualmente ammontano a 369,8 milioni di euro.

Segnala che le risorse destinate dall'articolo 1-*ter*, comma 3, al completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Garda, a servizio del sistema idrico integrato, risultano effettivamente disponibili e il previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la realizzazione dei predetti interventi determina l'integrale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 1-*quater*, che prevede l'istituzione di un cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte a prevedere l'interoperabilità tra banche dati già esistenti, al fine di rendere disponibili informazioni già presenti nelle medesime banche dati.

Chiarisce che le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del medesimo cruscotto, istituito dal comma 4 dell'articolo 1-*quater*, saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al medesimo comma 4, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal successivo comma 8, assicurando che al predetto funzionamento il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che, ai fini della quantificazione degli importi della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, comma 4, relativa alla struttura commissariale istituita dal medesimo articolo per la realizzazione di specifici interventi di infrastrutturazione ferroviaria in Piemonte e Lombardia, è stata considerato un costo annuo pari a 132.700 euro per il Commissario e ciascuno dei subcommissari, a euro 50.000 per ciascuno dei cinque esperti, a euro 51.945,41 per ciascuno dei sette componenti della struttura di supporto e a euro 8.902,80 per l'attribuzione del compenso per il lavoro straordinario ai medesimi componenti della struttura, oltre alle spese di funzionamento della struttura pari a 17.080 euro per l'anno 2025 e a 170,80 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ipotizzando, per le spese di personale, una decorrenza dal 1° agosto 2025.

Evidenzia che la quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa dell'articolo 2-*bis*, che costituisce limite massimo di spesa, è stata effettuata considerando i costi relativi alla realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, valutati sulla base delle stime formulate dall'attuale gestore del sistema.

Segnala che il funzionamento del tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute, istituito dall'articolo 3-*quinquies*, sarà assicurato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di invarianza finanziaria di cui alla medesima disposizione.

Rileva che l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-*sexies*, comma 2, delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 211 del 1992 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto il capitolo 7403, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale le predette risorse risultano iscritte a legislazione vigente, presenta le disponibilità necessarie ai fini della copertura finanziaria dei predetti oneri, in ragione della rinegoziazione dei mutui effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 71 a 74, della legge n. 311 del 2004.

Precisa che gli oneri in conto capitale derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, che prevedono l'integrazione con nuove funzioni dell'Archivio informatico delle opere pubbliche, sono quantificati considerando una spesa complessiva di 683.200 euro per l'adeguamento della piattaforma del sistema di informazioni geografico (GIS), di 976.000 euro per potenziamento delle infrastrutture *cloud*, *hardware* e *middleware* di supporto, di 1.409.600 euro per l'integrazione dei servizi di *import* massivo dei dati, gestione di informazioni sullo stato delle infrastrutture derivanti da sistemi di sensoristica e funzioni di analisi per la verifica della copertura dei percorsi con le tratte componenti, di 1.249.280 euro per i servizi di integrazione dei dati di tracciamento dei transiti acquisiti dalle sale operative, dai caselli autostradali e da altri apparati di controllo, nonché di 881.900 euro per la realizzazione del Portale unico per la gestione dei trasporti eccezionali, e la loro articolazione temporale è stata valutata considerando il periodo di realizzazione di ciascuna delle suddette attività.

Fa presente che gli oneri di parte corrente derivanti dalle medesime disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, sono quantificati ipotizzando l'avvio a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2027, delle attività relative alla conduzione del Portale unico per la gestione dei trasporti eccezionali.

Segnala che le modifiche introdotte all'articolo 5, comma 3, non incidono sulla sussistenza dei presupposti in virtù dei quali la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame ha valutato la neutralità finanziaria della formulazione originaria del medesimo comma 3.

Fa presente che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*,

in materia di omologazione di apparecchiature per la rilevazione di infrazioni ai limiti di velocità, le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi della polizia stradale, nonché le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto le predette amministrazioni già svolgono in via ordinaria le attività tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'autorizzazione e dell'omologazione dei suddetti apparecchi.

Evidenzia che, al fine di garantire la piena esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, prevedono, alla lettera *c*), che, decorso il termine di cui all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione di determinate categorie di autovetture e di veicoli commerciali mediante l'adozione, nei rispettivi piani di qualità dell'aria, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Fa presente che le novelle introdotte dall'articolo 6, comma 2-*bis*, relative alla possibile trasformazione delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto in Agenzie per la fornitura del lavoro portuale temporaneo, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, anche considerando che alle disposizioni novellate non erano ascritti effetti finanziari.

Chiarisce che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-*ter*, ai sensi del quale si esclude di fatto l'automatismo attualmente vigente, secondo cui il Direttore marittimo assume in ogni caso anche le funzioni di Capo del Compartimento in cui ha sede l'Ufficio della Direzione marittima, è stata determinata considerando in via prudenziale che la scissione tra le due figure sia attuata in tutte le quindici direzioni marittime e che l'inden-

nità di comando, pari a 300 euro lordi mensili spettante per il massimo grado di ammiraglio ispettore, sia conseguentemente riconosciuta a quindici nuovi Capi dei Compartimenti marittimi, ipotizzando altresì che la disposizione si applichi a decorrere dal 1° agosto 2025.

Rileva che la soppressione, ad opera dell'articolo 11-*bis*, dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2-*decies*.1, del decreto-legge n. 121 del 2021, che subordinava l'efficacia della nuova convenzione unica tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa alla preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è motivata dagli orientamenti della Commissione europea, secondo cui l'estensione della concessione non configura un aiuto di Stato, trattandosi di strade pubbliche senza pedaggio.

Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 16, comma 1-*bis*, che destinano una quota dell'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di RFI Spa, di cui all'articolo 1, comma 534, della legge n. 207 del 2024, per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti, anche al finanziamento degli interventi sulla linea ferroviaria FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina, non pregiudicano la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Chiarisce, infine, che le risorse destinate dall'articolo 16-*bis* a interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, costituiscono un limite massimo di spesa, che concorrerà, insieme alle ulteriori risorse eventualmente stanziare dalla regione Campania, al finanziamento dei protocolli d'intesa stipulati ai sensi del medesimo articolo 16-*bis* ai fini dell'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2416-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2025, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis* e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

alla realizzazione della progettazione degli interventi di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, che determina oneri quantificabili in misura pari a 42 milioni di euro, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito delle risorse già destinate, nel contratto di programma 2021-2025, allo sviluppo di studi e progettazioni, che attualmente ammontano a 369,8 milioni di euro;

le risorse destinate dall'articolo 1-*ter*, comma 3, al completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Garda, a servizio del sistema idrico integrato, risultano effettivamente disponibili e il previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato

per la realizzazione dei predetti interventi determina l'integrale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

le disposizioni dell'articolo 1-*quater*, che prevede l'istituzione di un cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte a prevedere l'interoperabilità tra banche dati già esistenti, al fine di rendere disponibili informazioni già presenti nelle medesime banche dati;

le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico per lo sviluppo, il coordinamento e l'aggiornamento del medesimo cruscotto, istituito dal comma 4 dell'articolo 1-*quater*, saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al medesimo comma 4, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal successivo comma 8, assicurando che al predetto funzionamento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

ai fini della quantificazione degli importi della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1-*sexies*, comma 4, relativa alla struttura commissariale istituita dal medesimo articolo per la realizzazione di specifici interventi di infrastrutturazione ferroviaria in Piemonte e Lombardia, è stata considerato un costo annuo pari a 132.700 euro per il Commissario e ciascuno dei subcommissari, a euro 50.000 per ciascuno dei cinque esperti, a euro 51.945,41 per ciascuno dei sette componenti della struttura di supporto e a euro 8.902,80 per l'attribuzione del compenso per il lavoro straordinario ai medesimi componenti della struttura, oltre alle spese di funzionamento della struttura pari a 17.080 euro per l'anno 2025 e a 170,80 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ipotizzando, per le spese di personale, una decorrenza dal 1° agosto 2025;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa dell'arti-

colo 2-*bis*, che costituisce limite massimo di spesa, è stata effettuata considerando i costi relativi alla realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva del sistema di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, valutati sulla base delle stime formulate dall'attuale gestore del sistema;

il funzionamento del tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute, istituito dall'articolo 3-*quinquies*, sarà assicurato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di invarianza finanziaria di cui alla medesima disposizione;

l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-*sexies*, comma 2, delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 211 del 1992 non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto il capitolo 7403, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale le predette risorse risultano iscritte a legislazione vigente, presenta le disponibilità necessarie ai fini della copertura finanziaria dei predetti oneri, in ragione della rinegoziazione dei mutui effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 71 a 74, della legge n. 311 del 2004;

gli oneri in conto capitale derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, che prevedono l'integrazione con nuove funzioni dell'Archivio informatico delle opere pubbliche, sono quantificati considerando una spesa complessiva di 683.200 euro per l'adeguamento della piattaforma del sistema di informazioni geografico (GIS), di 976.000 euro per potenziamento delle infrastrutture *cloud*, *hardware* e *middleware* di supporto, di 1.409.600 euro per l'integrazione dei servizi di *import* massivo dei dati, gestione di informazioni sullo stato delle infrastrutture derivanti da sistemi di sensoristica e funzioni di analisi per la verifica della copertura dei percorsi con le

tratte componenti, di 1.249.280 euro per i servizi di integrazione dei dati di tracciamento dei transiti acquisiti dalle sale operative, dai caselli autostradali e da altri apparati di controllo, nonché di 881.900 euro per la realizzazione del Portale unico per la gestione dei trasporti eccezionali, e la loro articolazione temporale è stata valutata considerando il periodo di realizzazione di ciascuna delle suddette attività;

gli oneri di parte corrente derivanti dalle medesime disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, sono quantificati ipotizzando l'avvio a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2027, delle attività relative alla conduzione del Portale unico per la gestione dei trasporti eccezionali;

le modifiche introdotte all'articolo 5, comma 3, non incidono sulla sussistenza dei presupposti in virtù dei quali la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame ha valutato la neutralità finanziaria della formulazione originaria del medesimo comma 3;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, in materia di omologazione di apparecchiature per la rilevazione di infrazioni ai limiti di velocità, le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi della polizia stradale, nonché le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto le predette amministrazioni già svolgono in via ordinaria le attività tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'autorizzazione e dell'omologazione dei suddetti apparecchi;

al fine di garantire la piena esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, prevedono, alla lettera *c*), che, decorso il termine di cui all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023, le regioni

possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione di determinate categorie di autovetture e di veicoli commerciali mediante l'adozione, nei rispettivi piani di qualità dell'aria, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

le novelle introdotte dall'articolo 6, comma 2-*bis*, relative alla possibile trasformazione delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto in Agenzie per la fornitura del lavoro portuale temporaneo, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, anche considerando che alle disposizioni novellate non erano ascritti effetti finanziari;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-*ter*, ai sensi del quale si esclude di fatto l'automatismo attualmente vigente, secondo cui il Direttore marittimo assume in ogni caso anche le funzioni di Capo del Compartimento in cui ha sede l'Ufficio della Direzione marittima, è stata determinata considerando in via prudenziale che la scissione tra le due figure sia attuata in tutte le quindici direzioni marittime e che l'indennità di comando, pari a 300 euro lordi mensili spettante per il massimo grado di ammiraglio ispettore, sia conseguentemente riconosciuta a quindici nuovi Capi dei Compartimenti marittimi, ipotizzando altresì che la disposizione si applichi a decorrere dal 1° agosto 2025;

la soppressione, ad opera dell'articolo 11-*bis*, dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2-*decies*.1, del decreto-legge n. 121 del 2021, che subordinava l'efficacia della nuova convenzione unica tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa alla preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è motivata dagli orientamenti della Commissione europea, secondo cui l'estensione della concessione non configura un aiuto di Stato, trattandosi di strade pubbliche senza pedaggio;

le disposizioni dell'articolo 16, comma 1-*bis*, che destinano una quota dell'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di RFI Spa, di cui all'articolo 1, comma 534, della legge n. 207 del 2024, per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti, anche al finanziamento degli interventi sulla linea ferroviaria FL3 Roma Tiburtina-Viterbo Porta Fiorentina, non pregiudicano la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

le risorse destinate dall'articolo 16-*bis* a interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, costituiscono un limite massimo di spesa, che concorrerà, insieme alle ulteriori risorse eventualmente stanziare dalla regione Campania, al finanziamento dei protocolli d'intesa stipulati ai sensi del medesimo articolo 16-*bis* ai fini dell'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) segnala la necessità che, in coerenza con gli orientamenti più volte espressi da questa Commissione in sede di esame dei profili di carattere finanziario di proposte legislative ed emendative presentate da deputati di gruppi dell'opposizione, la possibilità di far fronte al funzionamento del tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute, istituito dall'articolo 3-*quinquies* del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia asseverata da una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che dia conto della predetta neutralità finanziaria. Ritiene, infatti, che, in assenza

di siffatta relazione tecnica, in linea con gli orientamenti più volte espressi da questa Commissione, non potrebbe condividersi una valutazione di neutralità finanziaria su tale disposizione, pur se confermata in seduta dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI segnala che le amministrazioni competenti sono tuttora impegnate nella predisposizione della redazione della relazione tecnica aggiornata che sarà resa disponibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Nel segnalare che tale relazione darà conto, tra l'altro, anche della neutralità finanziaria della disposizione richiamata dalla deputata Guerra, evidenzia, comunque, come il Ministero dell'economia e delle finanze abbia già acquisito dalle amministrazioni competenti le necessarie informazioni prima dell'espressione del proprio parere su ciascuno degli emendamenti approvati dalle Commissioni in sede referente.

Si dichiara, quindi, disponibile a fornire alla deputata Guerra e agli altri membri della Commissione il parere formulato dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento che ha previsto l'introduzione della disposizione di cui all'articolo 3-*quinquies* e le sottostanti valutazioni tecniche.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario per il riscontro fornito, evidenzia come la finalità del suo intervento fosse quella di dimostrare come il Governo non segua, nell'ambito dei lavori della Commissione, una linea coerente ed esprima, al contrario, valutazioni differenti sui profili di carattere finanziario delle proposte di legge e delle proposte emendative a seconda che esse provengano dal Governo e dai gruppi di maggioranza o, viceversa, dai gruppi di opposizione.

Il sottosegretario Federico FRENI sottolinea come l'*iter* di conversione dei decreti-legge in Parlamento preveda necessariamente un vaglio preventivo della Ragioneria generale dello Stato sulle proposte emen-

dative oggetto di esame nelle Commissioni di merito, funzionale a consentire al Governo di esprimere il proprio parere su tali proposte nella predetta sede. In tal senso, chiarisce che le proposte emendative approvate dalle Commissioni di merito e confluite nel testo ora all'esame dell'Assemblea hanno avuto una valutazione tecnica positiva da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in ordine ai chiarimenti forniti sull'articolo 1-ter, segnala che, sulla base di quanto rappresentato dal sottosegretario Freni, circa l'11 per cento delle risorse allo stato disponibili, nel contratto di programma 2021-2025 con la società ANAS, per lo sviluppo di studi e progettazione, sarà destinato alla realizzazione della progettazione degli interventi di cui al richiamato articolo 1-ter. In proposito, evidenzia come ciò presupponga, a suo avviso, che tale spesa fosse stata già prevista al momento della determinazione delle risorse del medesimo contratto di programma 2021-2025, oppure che siano state effettuate delle variazioni che potrebbero comportare l'impossibilità di far fronte ad altri interventi già previsti.

Con riferimento, poi, a quanto evidenziato in merito all'articolo 1-quater, che prevede l'istituzione di un cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica, segnala come la norma non si limiti, a suo avviso, a prevedere l'interoperabilità tra banche dati già esistenti, ma richieda ulteriori interventi di carattere informatico che potrebbero avere un peso finanziario piuttosto rilevante. Ritiene, pertanto, inverosimile che una tale previsione possa attuarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, segnala come più volte il Governo, su proposte emendative provenienti dai gruppi di opposizione volte ad istituire banche dati o a prevedere obblighi di pubblicazione, di portata ben più limitata, abbia espresso parere contrario paventando possibili conseguenze negative di carattere finanziario.

Anche alla luce di tali considerazioni, preannuncia, quindi, il voto contrario del

proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice sul provvedimento in esame.

Marco GRIMALDI (AVS) sottolinea in primo luogo come, a suo avviso, il tema più rilevante affrontato dal provvedimento in esame, che riguarda strettamente anche le competenze di questa Commissione, sia quello relativo alla realizzazione e al finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina. Segnala, in tal senso, che il proprio gruppo di appartenenza sarebbe interessato a svolgere i necessari approfondimenti sul tema, anche nell'ambito di un'indagine conoscitiva, ritenendo necessario che si chiariscano le modalità e gli importi di finanziamento di un'opera, ritenuta strategica dal Governo, che di fatto ha assorbito gran parte delle risorse future destinate agli interventi infrastrutturali.

Nel ribadire come sia necessario disporre di una ricostruzione unitaria che dia certezza sul quadro finanziario dell'intervento, chiede al rappresentante del Governo una valutazione su tali aspetti, che ritiene pertinenti alle competenze di questa Commissione.

Con riferimento, inoltre, alla soppressione, ad opera dell'articolo 11-bis, dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2-decies.1, del decreto-legge n. 121 del 2021, che subordinava l'efficacia della nuova convenzione unica tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa alla preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiede di comprendere la valutazione compiuta dal Governo a fondamento di tale previsione, che, a suo avviso, è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Preannuncia, conclusivamente, il voto convintamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Federico FRENI, in ordine al chiarimento richiesto dal deputato Grimaldi sulla disposizione recata dall'articolo 11-bis, sottolinea come nel 2021 si

decise di subordinare l'efficacia della nuova convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa alla preventiva notifica alla Commissione europea in quanto, trattandosi di convenzione avente ad oggetto anche la gestione di strade pubbliche soggette a pedaggio, la stessa Commissione europea riteneva che si potesse astrattamente configurare un aiuto di Stato.

Successivamente, a seguito dell'evoluzione normativa che ha interessato l'istituto della concessione, la stessa Commissione europea ha ulteriormente precisato il proprio orientamento, escludendo la possibilità che si possa configurare un aiuto di Stato qualora le strade oggetto della concessione non siano soggette a pedaggio. Evidenzia, pertanto, come la disposizione di cui al citato articolo 11-*bis* sia volta ad accogliere tale orientamento, d'intesa con la Commissione europea, eliminando la preventiva notifica alla Commissione europea, dal momento che, trattandosi di strade pubbliche senza pedaggio, l'estensione della concessione non potrebbe configurare un aiuto di Stato.

Marco GRIMALDI (AVS), non condividendo le valutazioni testé espresse dal sottosegretario Freni, ritiene, viceversa, che la vera finalità della disposizione in questione sia quella di consentire al Governo di rinnovare la concessione con ANAS Spa impedendo, al contempo, alla Commissione europea di esercitare qualsiasi forma di controllo preventivo.

Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che la possibilità, introdotta da alcuni anni nell'ordinamento giuridico italiano, di prevedere concessioni a titolo gratuito esclude la necessità di prevedere la preventiva notifica alla Commissione europea.

Con riferimento alle richieste formulate in ordine alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, evidenzia che, al momento, non dispone di elementi sufficienti

a fornire un puntuale riscontro alle questioni poste dal deputato Grimaldi. Si dichiara comunque disponibile a individuare una sede nel quale poter dare conto in maniera dettagliata del quadro di finanziamento dell'opera.

Comunica, inoltre di aver trasmesso per le vie brevi alla deputata Guerra le valutazioni tecniche effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento che ha introdotto l'articolo 3-*quinquies* nel decreto-legge in esame, nelle quali si dà conto della neutralità finanziaria della disposizione introdotta, assicurando che le medesime indicazioni saranno contenute nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare il sottosegretario, accoglie, a nome del proprio gruppo, la proposta da lui formulata in ordine alla fissazione di un prossimo incontro finalizzato a fornire un quadro del finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'accogliere favorevolmente e con grande interesse la proposta del sottosegretario, auspica che al predetto incontro possano partecipare anche membri delle Commissioni competenti per materia.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
5-04220 Merola: Dati relativi ai soggetti che si sono avvalsi del ravvedimento speciale per la regolarizzazione di violazioni tributarie	44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	47
5-04219 Sottanelli: Utilizzabilità del prospetto delle spese sanitarie ricavabile dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025	45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	49
5-04222 Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale	45
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	51
5-04223 Alifano: Criticità nell'accesso degli utenti ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione	45
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	54

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che lo svolgimento dell'interrogazione 5-04221 Congedo è rinviata ad altra seduta.

5-04220 Merola: Dati relativi ai soggetti che si sono avvalsi del ravvedimento speciale per la regolarizzazione di violazioni tributarie.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatta dall'esaustiva risposta del Governo, in quanto essa contiene le informazioni richieste con l'interrogazione in esame. Esprime, tuttavia, rammarico per aver dovuto utilizzare uno strumento di sindacato ispettivo al fine di ottenere tali dati, che non sono stati invece

comunicati ai soggetti richiedenti in sede di accesso agli atti.

5-04219 Sottanelli: Utilizzabilità del prospetto delle spese sanitarie ricavabile dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal Governo, da cui risulta l'utilizzabilità del prospetto delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria anche per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi persone fisiche, così garantendo una parità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e i titolari di partita IVA. Esprime, inoltre, soddisfazione per il fatto che l'Agenzia delle entrate, secondo quanto riportato nella risposta dell'Esecutivo, ha manifestato la propria disponibilità a rendere chiarimenti sulla possibilità di estendere la richiamata attestazione anche al modello redditi persone fisiche. Reputa importante tale precisazione, anche al fine di evitare interpretazioni normative che poi si rivelino contrastanti con gli interessi dei cittadini. Ribadisce, infine, la propria soddisfazione sia per la chiarezza della risposta, sia per il riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, della necessità di ulteriori precisazioni sul tema oggetto dell'interrogazione.

5-04222 Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*),

evidenziando come il Governo, anche a seguito dell'interrogazione in esame, potrà valutare la possibilità di un intervento legislativo in materia.

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo e della disponibilità dell'Esecutivo ad adottare eventuali iniziative legislative. Sottolinea, in particolare, l'importanza di dirimere i dubbi riguardanti il regime fiscale dei soggetti cosiddetti « nettisti » e « lordisti », rilevando come tale incertezza abbia sinora posto, di fatto, un freno all'attività degli operatori del settore.

5-04223 Alifano: Criticità nell'accesso degli utenti ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrica ALIFANO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo, in cui ci si limita a illustrare informazioni già note al pubblico senza, tuttavia, fornire elementi utili per eliminare le criticità illustrate nell'interrogazione.

Tali criticità si riscontrano in particolare per le pratiche urgenti, rispetto alle quali è necessario che ai contribuenti sia garantito l'avvio di un tempestivo confronto con gli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Riporta – a titolo esemplificativo – l'ipotesi di un'ingiunzione di pagamento con termini molto brevi per adempiere; sottolinea che, ove l'appuntamento con l'Agenzia delle entrate venga rimandato, il contribuente si trova in una condizione di grave incertezza.

In tal senso, reputa necessario prevedere modalità alternative di confronto con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, a fronte di tempistiche molto stringenti per l'adempimento dell'obbligo. Ribadisce, in

conclusione, come, in casi di particolare urgenza – quali l’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Fiscale o il fermo amministrativo – lo stato di incertezza sia foriero di aggravii burocratici e ulteriori costi a carico di cittadini e imprese.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-04220 Merola: Dati relativi ai soggetti che si sono avvalsi del ravvedimento speciale per la regolarizzazione di violazioni tributarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento all'istituto del ravvedimento speciale per la regolarizzazione di violazioni tributarie pregresse di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, chiedono di sapere « quale sia il numero dei soggetti che hanno aderito al citato ravvedimento speciale, anche considerando le riaperture dei termini, distinti in contribuenti in regime forfettario, in regime ordinario e liberi professionisti, e riportando, per ciascuna tipologia, il corrispondente ammontare delle somme già versate e la quota del debito sottoposta ad un piano di rateazione accordato ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, ricondotta la fattispecie in argomento al ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come desumibile dal contenuto dell'interrogazione in questione, l'Agenzia delle entrate ha fornito i dati riportati nella tabella, elaborati da Sogei, evidenziando, in sintesi, che l'importo dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta sulla base delle adesioni è pari a euro 1.264.351.522 di cui euro 781.080.801 già versati ed euro 483.270.721 da versare mediante rateizzazione:

Numero complessivo aderenti	187.984
Importo versato totale	781.080.800,72 €
Modello dichiarativo	EnC/Impresa in ordinaria
Numero aderenti	149
Importo versato	792.850,80 €
Modello dichiarativo	EnC/Impresa in semplificata
Numero aderenti	50
Importo versato	136.855,78 €
Modello dichiarativo	PF/Impresa in ordinaria
Numero aderenti	9.606
Importo versato	43.022.020,11 €
Modello dichiarativo	PF/Impresa in semplificata
Numero aderenti	33.727
Importo versato	83.381.532,92 €

Modello dichiarativo	PF/Lavoro autonomo
Numero aderenti	21.628
Importo versato	81.276.524,76 €
Modello dichiarativo	SC/Impresa in ordinaria
Numero aderenti	80.231
Importo versato	418.309.679,86 €
Modello dichiarativo	SP/Impresa in ordinaria
Numero aderenti	17.714
Importo versato	86.228.581,40 €
Modello dichiarativo	SP/Impresa in semplificata
Numero aderenti	15.747
Importo versato	42.667.175,97 €
Modello dichiarativo	SP/Lavoro autonomo
Numero aderenti	2.044
Importo versato	12.191.193,88 €
Altro	7.088
Importo versato	13.074.385,24 €

ALLEGATO 2

5-04219 Sottanelli: Utilizzabilità del prospetto delle spese sanitarie ricavabile dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, richiama la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 con la quale l'Agenzia delle entrate, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Onorevole interrogante fa presente come nelle istruzioni relative al modello Redditi persone fisiche 2025 sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.

Tanto premesso, chiede di sapere se si intenda « prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta anzitutto che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto le-

gislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo « Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti », è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, eccetera), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria. Tale principio, come rilevato dall'Onorevole interrogante, trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.

Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del « servizio » *web* della dichia-

razione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il citato prospetto scaricato dal Sistema tessera sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata cir-

colare. Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.

Tanto premesso, per una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria anche per il Modello redditi persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa sul sito dell'Agenzia.

ALLEGATO 3

5-04222 Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa il decreto-legge n. 25 del 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech », il quale ha innovato il quadro normativo riferito all'attività degli operatori del mercato dei *digital bond*.

Sotto il profilo fiscale gli Interroganti evidenziano che, per quanto riguarda il trattamento degli strumenti finanziari digitali, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E del 2023, ha precisato che tali strumenti « essendo stati assoggettati alla disciplina dei corrispondenti titoli di credito e degli altri strumenti finanziari emessi in forma non digitale, devono ritenersi soggetti al relativo regime fiscale » e che, « pertanto, ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico ».

Considerata la natura disintermediata e digitale di tali strumenti finanziari, gli Interroganti chiedono, pertanto, di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano adottare al fine di chiarire la portata applicativa del relativo regime fiscale.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto-legge n. 23 del 2025 (cosiddetto decreto Fintech) il legislatore ha adeguato l'ordinamento nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 2022/858/UE relativo a un regime pilota

per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.

Il citato regolamento n. 2022/858/UE, in particolare, è parte di un pacchetto di disposizioni riguardante la finanza digitale, presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, volto ad adeguare la regolamentazione del sistema finanziario alla luce degli sviluppi delle nuove tecnologie digitali, quali quelle basate sull'utilizzo della tecnologia a registro distribuito (*distributed ledger technology* – DLT), di cui la *blockchain* rappresenta la principale applicazione.

Con specifico riferimento al regime fiscale degli strumenti finanziari emessi in forma digitale, va evidenziato che la relazione illustrativa all'articolo 8 del decreto Fintech ha chiarito che « restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale ».

Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale dei redditi (interessi, utili, proventi da OICR, plusvalenze) derivanti dagli strumenti finanziari emessi in forma digitale, pertanto, tali redditi devono essere ricondotti nelle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e, in particolare, se percepiti al di fuori dello svolgimento di un'attività di impresa, nelle fattispecie di redditi di capitale o di redditi diversi di cui rispettivamente agli articoli 44 o 67, comma 1, lettere da c) a *c-quinquies*), del medesimo Testo Unico.

In tal senso si è pronunciata anche l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 30/E/2023 (par. 1.3) laddove si precisa che, per effetto delle modifiche recate dall'articolo 31 del decreto-legge n. 25 del 2023, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legisla-

tivo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), « Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari ».

Ciò posto, le procedure previste per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e per l’esenzione dalla medesima dovrebbero essere coordinate con le modalità di circolazione degli strumenti finanziari digitali.

In via preliminare, si rammenta che l’imposta sostitutiva disciplinata dal decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da banche, società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, enti pubblici trasformati in SPA, nonché sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nelle predette sedi di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziati, detenuti da uno o più investitori qualificati di cui all’articolo 100 del TUF.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al citato decreto legislativo, quindi, si basa su requisiti soggettivi (dell’emittente) e oggettivi (del titolo).

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l’emittente deve essere uno dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 – banche, SPA con azioni negoziate, enti pubblici trasformati in SPA – mentre, per quanto concerne i requisiti oggettivi, i titoli devono essere obbligazioni, cambiali finanziarie o titoli similari alle obbligazioni.

In base all’articolo 2, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, l’imposta sostitutiva in commento è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti, espressamente indicati in appositi decreti ministeriali, residenti in Ita-

lia, che comunque intervengono nella riscossione dei proventi o nei trasferimenti dei titoli (attualmente Poste SPA e le società di gestione del risparmio – SGR).

L’applicazione di tale imposta sostitutiva, nonché l’esenzione per i soggetti non residenti, è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 che richiede, tuttavia, il deposito in custodia ed in amministrazione dei titoli presso gli intermediari abilitati. La relativa procedura è disciplinata dal successivo articolo 7 il quale, al riguardo, prevede che « Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate ».

Vi sono, poi, casi particolari di assolvimento dell’imposta sostitutiva regolati dall’articolo 5, comma 2. Nel dettaglio:

sui proventi derivanti dai titoli non depositati presso gli intermediari abilitati l’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario che li eroga (la disposizione riguarda i titoli cartolari, le cui cedole sono presentate allo sportello per l’incasso);

nel caso in cui i proventi siano corrisposti direttamente dall’emittente, l’imposta sostitutiva è applicata da quest’ultimo, il quale, se non rientra tra gli intermediari abilitati, non è obbligato a tenere il conto unico.

Tanto premesso, nell’ipotesi in cui l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali siano totalmente disintermedate, sulla base della normativa attualmente vigente, l’imposta sostitutiva deve essere applicata dal soggetto emittente. Ciò comporta:

l’applicazione dell’imposta non solo ai percettori cosiddetti nettisti ma a quelli cosiddetti lordisti, in quanto il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 239

del 1996 prevede espressamente l'applicazione dell'imposta ai proventi « da chiunque percepiti ». In ogni caso, il comma 1 del medesimo articolo 5 prevede che i proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali e assoggettati all'imposta sostitutiva concorrono alla formazione del reddito complessivo e l'imposta sostitutiva si scomputa ai sensi del TUIR;

l'applicazione dell'imposta anche ai soggetti non residenti che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, avrebbero diritto alla non applicazione dell'imposta. In ogni caso, i soggetti non residenti che hanno diritto all'esenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996 possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata.

ALLEGATO 4

5-04223 Alifano: Criticità nell'accesso degli utenti ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano perduranti criticità nell'accesso da parte dell'utenza ai servizi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e chiedono di sapere quali iniziative si intendano porre in atto per dare una soluzione alla problematica esposta.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta che, nel corso degli anni, la stessa ha sviluppato un sistema articolato di assistenza ai contribuenti nel quale ai canali tradizionali di comunicazione (*call center* e uffici operativi) si affiancano ulteriori canali che, utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione, consentono di accedere agli uffici tramite appuntamento, evitando lunghi tempi di attesa agli sportelli e, ove possibile, di usufruire dei servizi in assistenza remota.

In particolare, i servizi possono essere erogati in presenza ovvero tramite appuntamento telefonico o in videochiamata (sportello digitale). L'offerta multicanale rappresenta, dunque, una garanzia di accesso per i cittadini ai servizi forniti dall'Agenzia delle entrate. Si fa presente, inoltre, che il modello di accoglienza adottato dall'Agenzia delle entrate prevede, comunque, che gli operatori del *front-office* valutino le richieste dei cittadini che si recano presso gli uffici anche senza appuntamento. È infatti garantita la trattazione « a vista » nei casi di necessità e urgenza, così come l'acquisizione delle richieste da parte delle cosiddette « fasce deboli » (quali persone anziane, persone portatrici di disabilità, eccetera), assicurando, ove possibile, l'evacuazione delle pratiche e il relativo riscontro anche mediante modalità telematiche.

Per completezza, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate offre anche un servizio di assistenza telefonica ai contribuenti, ac-

cessibile sia dal territorio nazionale che dall'estero. Il servizio fornisce informazioni e assistenza su temi fiscali di carattere generale, oltre che su specifiche lavorazioni di interesse per il contribuente. Inoltre, i consulenti telefonici forniscono assistenza sui servizi telematici (per esempio *Fisconline*) offerti dall'Agenzia e sulle comunicazioni di irregolarità. Le chiamate gestite dai consulenti telefonici nel 2024 sono state pari a 2.133.251.

Nell'ambito dell'assistenza telefonica, da febbraio 2025 è stato introdotto, in via sperimentale, un servizio di assistenza dedicato alle persone con disabilità che consente, da un lato, una significativa riduzione dei tempi di attesa e, dall'altro, l'inoltro e/o la canalizzazione delle richieste a consulenti appositamente formati sulla normativa di interesse e, in particolare, sulle agevolazioni fiscali spettanti a detta categoria di utenti. Le chiamate gestite dai consulenti telefonici nel 2025 sono state circa 5.000.

Per ciò che concerne, infine, l'assistenza relativa alle comunicazioni di irregolarità, emesse a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si rappresenta che è disponibile il servizio telematico CIVIS, accessibile dall'Area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, che consente al contribuente di fornire chiarimenti in merito alle irregolarità riscontrate dall'Amministrazione, ovvero di segnalare e rappresentare le motivazioni per le quali ritiene non dovuto il pagamento, in tutto o in parte, senza la necessità di recarsi fisicamente negli uffici dell'Agenzia. Tramite CIVIS, i contribuenti e gli intermediari possono richiedere assi-

stenza anche sulle cartelle di pagamento emesse a seguito delle comunicazioni e degli avvisi telematici. I tempi di risposta da parte dell'amministrazione sono in genere molto rapidi: nel primo semestre 2025, è stata fornita risposta entro 5 giorni al 93 per cento delle richieste pervenute.

Quanto, poi, ai servizi erogati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), si rappresenta che, in un'ottica di semplificazione e velocizzazione degli adempimenti tributari, al fine di evitare ai contribuenti file agli sportelli, sono stati ampliati sempre di più i servizi *online* o « telematici », accessibili dal sito *internet* e tramite App.

In particolare, dall'area riservata del sito, accessibile tramite identità digitale (SPID, Carta d'identità elettronica, Carta nazionale dei servizi) è, infatti, possibile chiedere e ottenere una rateizzazione di cartelle e avvisi di pagamento, consultare la propria situazione debitoria, effettuare pagamenti, chiedere una sospensione legale della riscossione, gestire l'adesione alla « rottamazione » delle cartelle e chiedere informazioni, tramite un apposito « *form* », su cartelle, procedure e atti della riscossione.

I cittadini possono anche delegare un intermediario fiscale abilitato o una persona di fiducia a effettuare le operazioni per proprio conto.

Inoltre, per agevolare coloro che non sono ancora in possesso di un'identità digitale, AdeR ha messo a disposizione molti servizi anche nell'area pubblica del sito *internet*, che non necessita di autenticazione, insieme a canali alternativi – quali indirizzi di posta elettronica dedicati – per la presentazione di istanze o richieste (ad esempio, la cancellazione di un fermo amministrativo a seguito di pagamento).

Nel caso in cui non si riesca ad ottenere il servizio in autonomia, è comunque pos-

sibile chiedere assistenza alla rete degli sportelli territoriali oppure allo sportello in videochiamata, prenotabili dal sito *internet* di AdeR oppure tramite il *contact center*, disponibile proprio per venire incontro alle categorie di cittadini che non hanno dimestichezza con piattaforme e App.

Al riguardo, giova far presente come, nel mese di giugno 2025, su 192.364 appuntamenti disponibili su tutto il territorio nazionale presso gli sportelli territoriali, ne sono stati prenotati 167.238 (pari all'87 per cento circa della disponibilità), di cui 17.367 prenotati e fruiti nella medesima giornata.

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti in videochiamata, sempre nel mese di giugno 2025, su 21.340 *slot* disponibili ne sono stati prenotati 17.794 (pari all'83 per cento circa della disponibilità).

L'Agenzia evidenzia, peraltro, anche una significativa presenza del fenomeno « no show » – ossia il caso in cui un contribuente prenota un appuntamento e, senza annullarlo, non si presenta – che si attesta mediamente intorno al 15 per cento degli appuntamenti prenotati.

Va, poi, segnalato che un contribuente che si rechi senza appuntamento allo sportello territoriale riceve in ogni caso, dagli operatori di AdeR, un pronto aiuto per la prenotazione di un appuntamento e – qualora vi siano situazioni oggettive di urgenza inderogabile – allo stesso viene fornita assistenza direttamente allo sportello.

Infine, è utile evidenziare che per effettuare pagamenti di cartelle e avvisi è disponibile un'ampia rete territoriale che spazia dagli sportelli bancari e postali, ai tabaccai e ai punti fisici di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	56
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	59
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	58
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
ERRATA CORRIGE	58

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che alle ore 13 di ieri, martedì 8 luglio, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate circa 75 (*vedi allegato*).

Avverte, altresì, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, che attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa pre-

sente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce dei criteri esposti, sono pertanto da considerarsi inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte emendative:

gli identici Pavanelli 6.01 e Grippo 6.03, volti a escludere i prestatori di servizi di accesso alla rete dai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delle condotte penalmente rilevanti di cui vengano a conoscenza relativamente ai reati previsti dalla legge sul diritto d'autore, per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e per quello di frode informatica;

Cangiano 7.10, che proroga di diritto, fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale in corso, le concessioni in essere con le associazioni sportive dilettantistiche di diretta derivazione da circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito;

Amato 10.01, che estende anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2025 il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Tassinari 11.1, che limita l'attuale regime di incompatibilità previsto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche ai soli presidenti delle stesse;

Ambrosi 13.01, che reca misure fiscali per favorire l'attività sportiva dei ragazzi di

età compresa tra cinque e diciotto anni, estendendo le detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi;

Sarracino 13.02, che istituisce presso il Ministero per lo sport e i giovani un fondo destinato al finanziamento di interventi di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi, nonché al sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nei comuni delle aree interne e nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;

Dara 15.01, che esenta i prestatori di servizi di accesso alla rete dall'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delle condotte penalmente rilevanti di cui vengano a conoscenza relativamente ai reati previsti dalla legge sul diritto d'autore, per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e per quello di frode informatica;

Grippo 15.02, che impone alle società e associazioni sportive operanti nei settori giovanili e scolastici di avvalersi della figura dell'educatore sportivo, con funzioni di prevenzione delle condotte violente, promozione della cultura del rispetto e collaborazione con il responsabile del *safeguarding* previsto dalla normativa vigente;

Grippo 15.03, che riconosce la figura del « direttore sportivo » come professione regolamentata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (recante la disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi).

Avverte, infine, che il termine per le richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 16 di oggi, riservandosi di convocare nuovamente la Commissione per l'esame degli eventuali ricorsi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 17.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta delle ore 14.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rammenta che alle ore 16 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di ricorsi avverso le odierne pronunce di inammissibilità e che, in relazione a tale pronuncia, sono pervenute alcune richieste di riesame.

Comunica, quindi, che la Presidenza dopo aver valutato i ricorsi presentati avverso le valutazioni di inammissibilità, tenendo conto delle argomentazioni addotte nei ricorsi e di alcune finalità ricavabili dal testo del decreto-legge, ritiene di poter riammettere le proposte emendative Cangiano 7.10 e Tassinari 11.1.

Quanto invece alla richiesta di riesame della valutazione di inammissibilità per estraneità di materia delle restanti proposte emendative, la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma il giudizio di inammissibilità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 522 del 2 luglio 2025, a pagina 211, seconda colonna, quarantesima riga, le parole: « , formulata dal relatore. » sono soppresse.

ALLEGATO

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto dell'impiego degli assegnatari della banda 26,5-27,5 GHz (« 26 GHz ») ove utilizzabile a tale fine.

1.1. Casu, Berruto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera « Arena Pala Italia S. Giulia » per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, inclusi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento.

4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma *4-bis* al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma *4-bis* da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione Milano Cortina 2026. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo

determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, né trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* è subordinata al rispetto di quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, o ad altra procedura consentita dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, in assenza del quale i contributi dovranno essere restituiti.

1.2. Iezzi, Di Maggio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, inclusi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano Cor-

tina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata al rispetto della Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

1.3. Iezzi, Di Maggio.

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa valutazione delle alternative possibili con minore impatto ambientale e mediante l'adozione di provvedimenti motivati in relazione alla necessità e all'urgenza degli interventi, che sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Entro il 31 dicembre 2025, a cura dello stesso Ministero dell'interno, è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sugli interventi realizzati e sulle deroghe applicate.

2.2. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il monitoraggio e la messa in sicurezza del territorio dal rischio derivante dal fenomeno delle colate detritiche rapide (debris flow) nella Valle del Boite)

1. Per fare fronte alle esigenze di sicurezza del territorio anche in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 e al

fine di ridurre il costo sociale ed economico connesso ai fenomeni legati alle colate detritiche rapide (*debris flow*) nella Valle del Boite, nell'area di Cortina d'Ampezzo, sono adottate misure ed interventi per migliorare e rendere maggiormente operativi i sistemi di monitoraggio e di allarme dei ricorrenti fenomeni di *debris flow* in costante aumento, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto.

2. Per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con le amministrazioni locali e regionali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, con proprio decreto, un piano straordinario per il potenziamento delle misure per il monitoraggio e la messa in sicurezza del territorio dai rischi derivanti dal fenomeno delle colate detritiche rapide (*debris flow*) nel territorio della Valle del Boite.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.01. Zanella, Piccolotti.

ART. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, inclusi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia, le convenzioni ur-

banistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio Olimpico di Milano Cortina, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, con particolare riguardo ai profili economico-finanziari dell'intervento, anche con eventuale previsione di un contributo economico finalizzato a garantirne la sostenibilità e la realizzazione dei servizi di interesse generale e accessori correlati all'evento, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi.

3.2. Roggiani, Berruto, Braga, Cuperlo, Pelfuffo, Girelli, Forattini, Guerini, Quarapelle Procopio.

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 238, sono aggiunti i seguenti:

« 238-bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi da 224 a 238, i comitati organizzatori dei Giochi olimpici e paralimpici e di grandi eventi sportivi internazionali, contestualmente alla presentazione del progetto per la realizzazione dell'evento elaborano un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura del medesimo evento e lo presentano alle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro;

b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e

riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

238-ter. Le azioni di cui al comma 238-bis, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 238-bis accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate ».

4.1. Scotto, Sarracino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Al comma 5-*quater*, dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, agli incarichi di cui al primo periodo conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione non si applica l'articolo 11, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

4.2. Bof, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, agli incarichi di direttore generale della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." conferiti all'amministratore delegato della medesima società ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, non si applica l'articolo 11, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Non si procede alla ripetizione delle somme già erogate nei casi di cui al primo periodo relativi ad incarichi affidati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 5-*quater*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

4.3. Bof, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasformazione della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »)

1. Al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dalla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nella realizzazione e nella gestione di infrastrutture complesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i presidenti delle regioni Lombar-

dia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la prosecuzione dell'operatività della medesima società anche oltre il termine del 31 dicembre 2026 per la gestione di infrastrutture destinate ad accogliere eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare:

a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale necessarie ai fini della trasformazione di cui al comma 1, con specifico riferimento all'oggetto sociale, agli organi di amministrazione e controllo nonché alla durata della società, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

b) le eventuali modifiche alla compagine sociale e all'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, necessarie per assicurare la sostenibilità e la funzionalità della società trasformata, in coerenza con i nuovi compiti attribuiti alla società ai sensi del comma 1.

4.01. Bof, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Obblighi di trasparenza per la Fondazione Milano-Cortina)

1. La Fondazione Milano-Cortina, quale soggetto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è tenuta ad applicare le misure di trasparenza previste dal medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse. Alla Fondazione Milano Cortina è inoltre applicabile l'istituto dell'accesso civico generalizzato (FOIA) con riguardo agli atti, dati e informazioni relativi all'attività di pubblico in-

teresse, ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. In capo alla Fondazione Milano Cortina restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali, cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente.

3. La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, comporta una specifica sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 47, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo.

4.02. Zanella, Piccolotti.

ART. 5.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I poteri commissariali non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi.

5.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Al comma 3, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: , in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché ai Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) adottati dalle Autorità di bacino competenti.

5.2. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché lo stato di avanzamento degli interventi e il rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità di Governo provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa.

5.3. Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro dall'anno 2025, a sostegno dei progetti indicati alla lettera a) del medesimo comma 369. Tali risorse sono, altresì, finalizzate a garantire, attraverso interventi strutturali, il diritto all'esercizio della pratica sportiva in tutte le palestre scolastiche.

5.4. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità in accordo con l'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5.5. Bonelli, Piccolotti, Zanella.

ART. 6.

Al comma 1, dopo il capoverso 3-quater, aggiungere il seguente:

3-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater i sistemi predittivi possono essere integrati mediante l'uso di intelligenza artificiale e *data analytics*, attraverso cui ricavare informazioni dai dati che vengono estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, che rilevino transazioni sospette, ampliando il tutto con un « sistema di *early warning* », in collegamento con l'UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

6.1. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, le procure federali e la Procura generale dello sport possono richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e della Convenzione di Macolin.

6.3. Grippe.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Al comma 1 dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « I prestatori di servizi di accesso alla rete, » sono soppresse.

* 6.01. Pavanelli, Iaria, Amato.

* 6.03. Grippe.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11 componenti con le seguenti: 13 componenti.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 componenti nominati con le seguenti: 7 componenti nominati e le parole: e uno designato dal Comune di Napoli con le seguenti: uno designato dal comune di Napoli, uno designato dalla città metropolitana territorialmente competente, nonché un rappresentante nominato del presidente della regione ospitante.

7.1. Berruto, Sarracino, Manzi, Orfini, Iacono.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11 componenti con le seguenti: 13 componenti.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 5 componenti nominati con le seguenti: 7 componenti nominati e le parole: e uno designato dal Comune di Napoli con le seguenti: uno designato dal comune di Napoli, uno designato dalla regione Campania e uno designato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.

7.2. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui 3 designati con le seguenti: di cui 2 designati.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Salute S.p.A., inserire le seguenti: uno designato dalla regione Campania.

7.3. Piccolotti, Borrelli, Mari.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: dell'intera città metropolitana e.

7.4. Berruto, Sarracino, Manzi, Orfini, Iacono.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di realizzare in maniera tempestiva ed efficace gli interventi di cui al comma 3, i sedimenti marini provenienti dalle attività di dragaggio dei fondali dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, strettamente funzionali ai suddetti interventi, sono conferiti all'interno delle casse di colmata nella disponibilità dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in via prioritaria e nei limiti massimi disponibili e ferma la compatibilità dei sedimenti con le caratteristiche tecniche delle casse di colmata medesime, unitamente alle relative aree di stoccaggio di materiali anche lapidei. A tale fine ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, la Cabina di Regia può avviare le

procedure volte all'adeguamento delle valutazioni ambientali e dei provvedimenti autorizzatori al potenziale massimo disponibile delle casse di colmata del Porto di Napoli, anche, ove necessario, attraverso modifiche strutturali delle stesse

7.5. Cangiano, Mollicone.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire al *Team New Zealand Limited* (TNZ) una batimetrica a ridosso della colmata esistente almeno pari a -6.50 metri dal livello medio mare, accertata l'indisponibilità nel porto di Napoli o in altri siti di casse di colmata aventi caratteristiche geometriche, tecniche e ambientali adeguate alle esigenze dei sedimenti di dragaggio destinati ad essere gestiti nel rispetto delle modalità discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto 15 luglio 2016, n. 172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 2016, n. 208, allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'evento, è ammessa l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza dei fondali contaminati e la realizzazione di strutture prefabbricate in acciaio e legno lamellare da realizzare in avanzamento alla colmata esistente, fino al raggiungimento della batimetrica richiesta. Tali strutture, idoneamente dimensionate e con caratteristiche tali da poter essere rimosse dopo la conclusione dell'evento preferibilmente per un successivo riutilizzo anche in altri siti, nonché gli interventi di messa in sicurezza, devono essere realizzati con modalità esecutive in grado di garantire la salute e la sicurezza degli operatori senza pregiudicare la successiva esecuzione della bonifica ambientale.

7.6. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento dell'evento, tenuto conto del notevole *deficit* di ospitalità per unità e navi da diporto sul terri-

torio del litorale cittadino del comune di Napoli di giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1994, da località Pietrarsa a confine con il comune di Portici, a località La Pietra di Bagnoli, a confine con il comune di Pozzuoli, la suddetta Autorità di sistema portuale, al fine di migliorare, ampliare o riqualificare l'offerta diportistica, può pianificare, programmare, progettare ed eseguire, anche con affidamento in concessione pluriennale a terzi, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in combinato disposto con le disposizioni di cui al decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, l'adeguamento di infrastrutture portuali esistenti destinate in tutto o in parte al diporto, anche con previsione di cambio di destinazioni d'uso e di ampliamento fino al 30 per cento degli specchi acquei protetti e delle opere di difesa esistenti, ovvero potrà pianificare e realizzare campi boe e strutture di ormeggio temporanee o stagionali. A tale fine l'Autorità di sistema portuale propone alla regione Campania, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione del Piano Urbanistico delle Aree Demaniali (PUAD) approvato in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sul territorio demaniale di propria competenza, ai sensi del citato decreto ministeriale 6 aprile 1994. Tale proposta di modifica, valutata e approvata dalla Giunta regionale entro il termine indifferibile di trenta giorni, costituisce variante al Piano Urbanistico delle Aree Demaniali (PUAD). Gli eventuali impatti ambientali delle opere di cui al presente comma sono di norma valutati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, che conclude improrogabilmente il procedimento con il relativo parere entro

il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione. In caso di ampliamenti degli specchi acquei esistenti, ovvero di ampliamento della lunghezza delle opere foranee di protezione dal moto ondosso, superiori al 30 per cento, il relativo procedimento di VIA è concluso improrogabilmente entro 90 giorni data di pubblicazione della documentazione. Per interventi di realizzazione di campi di ormeggio stagionali ovvero di ampliamento dei porti turistici esistenti con parametri inferiori al 30 per cento di ampliamento è esclusa la procedura di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dei pareri di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero della cultura, ovvero le Soprintendenze territorialmente competenti, si esprimono nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente; in caso di diniego, sono indicate le soluzioni tecniche ritenute alternative volte a conseguire lo scopo progettuale. Il termine di cui comma 5 dell'articolo 215 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai fini dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti di cui al presente comma sono dimezzati.

7.7. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Al comma 4, sopprimere le parole: in termini dimezzati.

7.8. Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Mari.

Al comma 4, sostituire le parole da: dalla medesima Commissione competente fino alla fine del periodo, con le seguenti: dall'Autorità competente in materia secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7.9. Bonelli, Piccolotti, Borrelli, Mari.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Nel caso di associazioni sportive dilettantistiche di diretta derivazione da

circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, la concessione in essere è prorogata di diritto fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, con riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Quanto stabilito dal periodo precedente è condizionato altresì alla comprovata presenza, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di spazi interni stabilmente destinati alla memoria dei compendi industriali nel cui ambito è sorto il circolo ricreativo di cui l'associazione odierna è diretta derivazione. Condizionatamente alla ricorrenza dei presupposti individuati dai due periodi precedenti, la parte dell'area attualmente in uso non oggetto della concessione in essere è attribuita, con titolo legale equivalente, se di proprietà pubblica o di entità soggette al controllo analogo da parte di pubbliche amministrazioni, a condizioni analoghe a quelle previste dall'atto di concessione. Ai fini della durata, nel caso previsto dal periodo precedente, si applica quanto previsto dal primo periodo del presente comma.

7.10. Cangiano, Amorese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure urgenti per la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 »)

1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 », nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il

profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse. A tal fine, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la stipula di convenzioni volte alla realizzazione dei percorsi di cui al primo periodo, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali e rafforzare la dimensione formativa dell'orientamento, anche in riferimento alle professioni legate allo sport, alla comunicazione, all'organizzazione sostenibile di eventi e ai settori connessi.

2. La stipula della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei percorsi di PCTO.

3. In conformità a quanto disposto dal comma 784-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai fini dello svolgimento dei percorsi di cui al comma 1, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al comma 2, comprensiva dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi.

4. I percorsi di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 », per promuovere la cultura scientifica, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità, nonché per favorire l'occupabilità dei giovani nelle professioni emergenti dei settori di cui al medesimo comma 1.

5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono attivare i moduli di orientamento di cui alle Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, integrandoli con i percorsi di

cui al comma 1 e con eventuali attività di orientamento promosse dal soggetto organizzatore della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 ».

7.01. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in vista di eventi sportivi)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« Art. 30-bis.

(Navigazione di prototipi ad uso sportivo)

1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o certificato di classe ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli allenamenti e ai trasferimenti dell'unità.

3. Le unità di cui al comma 1, devono tenere a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali e internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risulti l'attività cui il prototipo è destinato,

i componenti dell'equipaggio, il personale tecnico e gli eventuali ospiti a bordo, previamente inviata all'autorità marittima nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo.

4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza delle federazioni sportive nazionali e internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, ad eccezione dello svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.

5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista, il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante la destinazione esclusiva all'attività agonistica dell'unità ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata in conformità al proprio regolamento prototipi da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La destinazione esclusiva all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata in ATCN.

6. Nel caso di unità provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.

7. Le unità di cui al comma 1, qualora iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e governate da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34 del presente codice, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, osservando le modalità di cui al comma 3. ».

7.02. Mollicone.

ART. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 40 milioni.

8.1. Ubaldo Pagano, Berruto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.2. Ubaldo Pagano, Berruto.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel)

1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un « Comitato per le Finali ATP » presieduto dal sindaco della città ospitante, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del presidente della giunta regionale della regione ospitante, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di governo competente

in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali.

3. Il Comitato ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal presidente.

4. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con la società « Sport e salute S.p.A. », ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis e *padel* una « Commissione Tecnica di Gestione » composta da cinque membri, designati uno dal comune ospitante, uno dalla regione ospitante e tre dalla Federazione medesima.

5. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato o della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società « Sport e salute S.p.A. ».

7. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e *padel* per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

8. La Federazione italiana tennis e *padel* predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

9.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Nel caso in cui la Federazione Italiana tennis e *padel* rinunci all'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.

9.2. Tassinari, Dalla Chiesa, Nevi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Intervento pubblico nella organizzazione di manifestazioni sportive)

1. Qualora i soggetti incaricati di curare la organizzazione di manifestazioni sportive private si avvalgano di contributi dell'amministrazione centrale per un importo superiore a euro 8 milioni, lo Stato e i soggetti da questo controllati sono legittimati a intervenire direttamente nella gestione e nella esecuzione delle relative attività.

9.01. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Il Torneo Internazionale Giovanile di Calcio denominato « Viareggio Cup » è riconosciuto quale evento sportivo di interesse nazionale e internazionale, in considerazione della storicità e della attrattività che lo contraddistinguono nonché del contributo al potenziamento del movimento sportivo che offre all'Italia.

9.02. Montemagni, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per le opere necessarie al Campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impiantistica sportiva)

1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento del Campionato Europeo di calcio «UEFA 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati al Commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, e commi 5, 6 e 7, del citato decreto-legge n. 104 del

2023. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032 e gli è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di cui al primo periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario.

2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio «UEFA 2032», il Commissario straordinario definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al periodo precedente, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi e allo stesso spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire a mezzo di ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini può, mediante

ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, ente, organo o ufficio competente all'esercizio dei poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto dell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento e comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. Sport e Salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub Commissario il sindaco del territorio interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che opera fino alla data di cessazione del relativo incarico. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, e in specie comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, valutazione e realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale apparte-

nente ai ruoli della polizia di Stato e della Guardia di finanza. Detto personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina, di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino a un numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 369.076 euro, per l'anno 2025 e di 632.700 euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Com-

missario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica, nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.

5. Al fine di supportare la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali, di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito delle operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato dall'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, un fondo rotativo denominato « Fondo Italiano per lo Sport ». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:

a) per la « Sezione garanzie » a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;

b) per la « Sezione finanziamenti » a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;

c) per la « Sezione rafforzamento patrimoniale » a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di

debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;

d) per la « Sezione contributi »:

1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:

1.1) contributi in conto interessi;

1.2) contributi in conto capitale.

2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* numero 1), del presente comma, entro il limite massimo del 10 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.

6. La dotazione iniziale del « Fondo Italiano per lo Sport », per la sezione di cui al comma 5, lettera *a)*, ammonta a 193,635 milioni di euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera *d)*, a 315,615 milioni di euro per l'anno 2025, 95,125 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al « Fondo Italiano per lo Sport », sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.

7. Il « Fondo Italiano per lo Sport » può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:

a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e da ogni altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo e internazionale e multilaterale a valere delle risorse dei rispettivi bilanci;

b) dagli organismi sportivi a valere delle risorse dei rispettivi bilanci.

8. Il « Fondo Italiano per lo Sport » è contabilizzato separatamente secondo i prin-

cipi della contabilità economico patrimoniale distintamente per ogni sezione. I relativi prospetti contabili, sia consuntivi che previsionali, e i relativi flussi di cassa saranno trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.

9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera *a*), rilasciate dal « Fondo Italiano per lo Sport », sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere *b*) e *c*). Le obbligazioni assunte dal « Fondo Italiano per lo Sport » in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera *a*), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal « Fondo Italiano per lo Sport » e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal « Fondo Italiano per lo Sport » ai sensi del comma 5, lettera *a*), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito e culturale S.p.A., provvede, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. al Ministero, al trasferimento all'Istituto anzidetto delle risorse finanziaria-

rie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal « Fondo Italiano per lo Sport ». A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal « Fondo Italiano per lo Sport », che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui al presente comma, è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato indicato annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.

10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., sono definiti:

a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del « Fondo Italiano per lo Sport », inclusi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera *a*);

b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al precedente comma 5, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere *a*), *b*) e *c*), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. È fatto divieto di trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettera *a*), *b*) e *c*) alla sezione di cui al comma 5, lettera *d*).

d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del precedente comma 7.

11. Il « Fondo Italiano per lo Sport » è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, ove nominata. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo Italiano per lo Sport nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al comma 5, lettera d).

12. L'amministrazione del Fondo Italiano per lo Sport è attribuita a un Comitato di indirizzo e a un Comitato di gestione. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata. Il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo Italiano per lo Sport e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., il piano di attività del Fondo. Il Comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). La modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di gestione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato di gestione non spettano com-

pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

13. Il « Fondo Italiano per lo Sport » succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai precedenti commi 10 e 12. L'articolo 90, commi 12, 13, 14 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui ai precedenti commi 10 e 12.

14. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 509,25 milioni di euro per l'anno 2025, 95,125 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, si provvede:

a) quanto a 193,635 milioni di euro per l'anno 2025, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 di cui al comma 20;

b) quanto a 315,615 milioni di euro per l'anno 2025, 95,125 milioni di euro per l'anno 2026 e 40 milioni di euro per l'anno 2027, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole «alle amministrazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., agli Organismi Sportivi, alle Leghe Sportive Nazionali nonché a Fondazioni e Comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,».

9.03. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori degli impianti e delle piste incaricati dal gestore, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati, possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dall'orario di pubblica apertura delle stesse, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni eventualmente previste dalle normative regionali, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso, cui il guidatore del mezzo deve attenersi.

2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui. »

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli sciatori, in ogni caso devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e

consentire la loro agevole e rapida circolazione. ».

* **10.1.** Amorese, Mollicone, Cangiano.

* **10.2.** Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 38, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 38-*bis.*

(Obblighi dei gestori per garantire la sicurezza per l'attività sciistica delle persone con disabilità)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate per le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti: piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve, denominata "snowboard", lo sci di fondo, la slitta e lo slittino, nonché altri sport individuati dalle singole normative regionali, assicurano agli utenti con disabilità, la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica.

2. I gestori provvedono altresì a garantire ove esistenti, l'individuazione di posteggi riservati alle persone con disabilità situati in prossimità degli imbarchi delle seggiovie e delle cabinovie.

3. Fermo restando la normativa regionale vigente in materia, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locale o provinciale, nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche, i gestori sono obbligati ad assicurare il soccorso anche per le persone con disabilità, che deve essere svolto da personale qualificato tramite apposita certificazione rilasciata dagli enti competenti ai sensi di

un apposito regolamento attuativo adottato dalle regioni. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale relativo al soccorso delle persone anche con disabilità presenti sulle piste da sci. Il gestore ha l'obbligo di segnalare con chiare e preventive indicazioni gli eventuali impianti inaccessibili allo sciatore con disabilità.

4. I gestori, d'intesa con gli enti locali interessati, individuano, ove possibile, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

5. Ogni gestore deve dotarsi, in conformità alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito piano di evacuazione idoneo a garantire la messa in sicurezza anche delle persone con disabilità. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.

Art. 38-ter.

(Obblighi dei comuni)

1. I comuni hanno l'obbligo d'identificare almeno un'area dedicata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata, sia per le ambulanze che per l'elisoccorso afferenti al 118 del territorio di riferimento. Ove hanno sede le stazioni sciistiche, i comuni si dotano di un canale radio di emergenza montana transfrontaliera europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio.

2. I comuni, ove hanno sede le stazioni sciistiche, devono dotarsi del defibrillatore automatico esterno (DAE) e della sua manutenzione previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, trasfe-

rendo alle associazioni sportive o ai gestori degli impianti, l'acquisizione, l'installazione e il monitoraggio degli stessi.

3. I comuni devono altresì assicurarsi, che negli impianti deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, posizionato a una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento e adeguatamente segnalato, con il relativo personale addestrato all'utilizzo. Le certificazioni all'uso del DAE, rilasciate dagli enti autorizzati, sono riconosciute su tutto il territorio dello Stato. ».

10.3. Ambrosi, Mollicone.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis) Senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il Ministro per lo sport e i giovani, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI con proprio regolamento autorizza i gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4:

1. alle aperture dedicate alla risalita con attrezzature da sci alpinismo per le piste indicate dai gestori, dopo la chiusura giornaliera degli impianti di risalita, fino alle ore ventidue, in deroga alla concessione che indica le aree sciistiche cantieri per la battitura delle piste da sci, per la compattezza del manto nevoso;

2. all'emissione di un accesso a pagamento, dedicato agli sci alpinisti con obbligo di assicurazione personale;

3. a prevedere delle corsie a bordo pista delimitate da apposita segnaletica o rete di sicurezza per la risalita con attrezzatura da sci alpinismo e per eventuali attraversamenti o collegamenti con sentieri o strade forestali, al fine di consentire, maggiori *standard* di sicurezza per i praticanti e

incrementare i livelli di crescita turistica e sportiva nelle aree montane.

10.4. Ambrosi, Mollicone.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 25:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori degli impianti e delle piste incaricati dal gestore, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati, possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dall'orario di pubblica apertura delle stesse, previa autorizzazione scritta del gestore dell'area sciabile attrezzata, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni eventualmente previste dalle normative delle regioni e delle province autonome, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso, cui il guidatore del mezzo deve attenersi. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui »;

2) al comma 3, le parole: « nel caso di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis ».

10.5. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni » sono soppresse;

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, è previsto il

ritiro dello *skipass* o del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da 1 a 3 giorni. ».

10.6. Sala, Tassinari.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti a favore del tax credit nel settore sportivo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applicano altresì agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.01. Amato, Caso, Orrico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure compensative per le aziende esercenti impianti a fune interessate da chiusure disposte in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026)

1. In considerazione delle misure di sicurezza, ordine pubblico e logistica adottate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che comportano la chiusura totale o parziale al pubblico di impianti a fune, è istituito, nello stato di previsione del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato al riconoscimento di indennizzi in favore delle imprese esercenti gli impianti interessati dai suddetti provvedimenti.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione dei costi fissi e dei mancati ricavi derivanti dalla sospensione o limitazione dell'attività ordinaria degli impianti a fune, disposta da autorità competenti per motivi connessi allo svolgimento dei Giochi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di accesso alle risorse del fondo;

b) i parametri per la determinazione dei mancati introiti;

c) le modalità di erogazione delle somme spettanti alle imprese beneficiarie.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante rimodulazione delle risorse già stanziare per l'organizzazione dei Giochi.

10.02. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

ART. 11.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 11, comma 1, le parole: « agli amministratori » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente » e le parole: « qualsiasi carica » sono sostituite dalle seguenti: « la medesima carica ».

11.1. Tassinari, Dalla Chiesa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) verifica, ai fini di cui al comma 2, l'adempimento di quanto previsto dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, entro i termini fissati nei citati regolamenti federali, un parere motivato. »

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) verifica, ai fini di cui al comma 2, prima e durante le competizioni, l'adempimento delle disposizioni federali di riferimento. Segnala ai competenti organi delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, entro i termini fissati dalla normativa federale, gli eventuali inadempimenti. ».

11.2. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) Al comma 6, dopo l'undicesimo periodo inserire il seguente: « I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione. ».

11.3. Enrico Costa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

11.4. Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: per un periodo massimo di 6 mesi con le seguenti: per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabile con decreto del Ministro per lo sport e i giovani.

11.5. Grippo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 11.6. Amato, Caso, Orrico.

* 11.7. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

* 11.8. Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: « di cui al primo comma » sono aggiunte le seguenti: « e ai contratti di apprendistato professionalizzante di cui al comma 7-*bis* »;

2) al comma 5, dopo le parole: « di cui al primo comma » sono aggiunte le seguenti: « e ai contratti di apprendistato professionalizzante di cui al comma 7-*bis* ».

11.9. Mollicone, Amorese.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

« Art. 26-*bis*.

(*Clausole transitorie per la durata dei contratti sportivi subordinati*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla nuova durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.

2. Le disposizioni si applicano anche al settore dilettantistico.

3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, e in particolare alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari. ».

11.10. Grippo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui »;

b) all'articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui ».

1-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui ».

1-quater. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui ».

1-quinquies. All'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fino a 5.000 euro annui ».

1-sexies. Fermo restando il divieto di cumulo di cui ai commi precedenti, i soggetti

iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno conseguito il diritto alla pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché alle indennità di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che hanno percepito somme in forza di rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo costituiti ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, mentre erano già titolari di una delle forme di trattamento pensionistico di cui al presente comma, restituiscono la differenza di quanto percepito oltre i 5.000 euro annui, al committente che le ha erogate, mantenendo il trattamento pensionistico percepito. Le restituzioni di cui al periodo precedente, sono effettuate, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, che ne determina le modalità di comunicazione agli enti. Le somme versate dal lavoratore sportivo o dal datore di lavoro sportivo a titolo di oneri fiscali e previdenziali non possono essere oggetto di restituzione e restano acquisite dall'ente che le ha incassate.

11.11. Mollicone, Amorese.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro sportivo e trattamenti pensionistici anticipati)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 10.000 euro lordi annui ».

b) all'articolo 14.1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 10.000 euro lordi annui ».

2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.01. Steger.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Piccolotti, Zanella.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la cifra: 1.000.000 con la seguente: 5.000.000.

13.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le borse di studio di cui al precedente periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

13.3. Frassini, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche secondo i seguenti principi e criteri direttivi: modulazione delle borse di studio secondo la disciplina sportiva e l'impegno durante il percorso universitario; previsione della possibilità di ampliare l'accesso al Fondo includendo anche studenti delle scuole secondarie di secondo grado, organizzati in percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali, al fine di favorire la formazione sportiva già in età più precoce; previsione di un piano di monitoraggio dell'impatto formativo e carriera sportiva, per valutarne efficacia e sostenibilità del fondo.

13.4. Amato.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.5. Amato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il cui numero non può essere inferiore a 1.000 e dal valore non inferiore a 5.000 euro cadauna.

13.6. Amato.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure fiscali per favorire l'attività sportiva delle famiglie)

1. Al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana, riconoscendo l'attività motoria e sportiva quale espressione del diritto della persona, sono previste misure di sostegno alle famiglie mediante l'estensione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi, nonché per l'attività motoria e sportiva.

2. La lettera *i-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituita dalla seguente:

«*i-quinquies*) le spese sostenute, per ragazzi fino a 18 anni di età, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite attraverso il seguente schema: 1) per ragazzi di età compresa tra 5 e 10 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 400 euro l'anno per figlio; 2) per ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni è prevista una detrazione fino a un massimo di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione del comma precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISE di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.01. Ambrosi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sostegno alle infrastrutture e alle società sportive delle aree interne e dei comuni fino a 20.000 abitanti)

1. Al fine di sostenere l'attività sportiva di base e promuovere la coesione sociale nelle aree a bassa densità demografica, è istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro dall'anno, destinato al finanziamento di interventi di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi, nonché al sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nei comuni delle aree interne e nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo.

13.02. Sarracino, Curti, Simiani, Berruto.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive di ogni livello e categoria nei confronti degli arbitri, degli osservatori arbitrali e degli altri soggetti che ne assicurano la regolarità tecnica e sportiva.

15.1. Bicchielli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) coloro che risultino imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 585-*quater* del codice penale »;

b) all'articolo 6, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma 1, lettera *a-bis*), è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata della stessa nonché del divieto di cui al comma 1 non può essere inferiore a:

1) tre anni, nei casi di lesioni personali;

2) cinque anni, nei casi di lesioni personali gravi o gravissime »;

c) il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*quinquies* è abrogato.

2-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'istruzione e del merito sono regolamentati progetti di giustizia riparativa sportiva, attraverso percorsi di supporto all'attività formative e sociali in ambito sportivo, incontri di supporto volontario presso società sportive e partecipazione obbligatoria a moduli educativi sul *fair play* e il rispetto delle regole, rivolti ai soggetti che si rendano responsabili di atti di violenza fisica o verbale nei confronti di arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

15.2. Berruto, Barbagallo, Manzi, Orfini, Iacono.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

1. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al comma 1, le parole: « I prestatori di servizi di accesso alla rete » sono soppresse.

15.01. Dara, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Educatore sportivo nei settori giovanili e scolastici)

1. Le società e associazioni sportive operanti nei settori giovanili e scolastici sono tenute, a decorrere dalla stagione sportiva 2026/2027, ad avvalersi della figura dell'educatore sportivo, con funzioni di prevenzione delle condotte violente, promozione della cultura del rispetto e collaborazione con il responsabile del *safeguarding* previsto dalla normativa vigente.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti di formazione e le modalità di accreditamento degli educatori sportivi.

15.02. Grippo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Riconoscimento della professione di direttore sportivo)

1. La figura del « Direttore sportivo » è riconosciuta come professione regolamentata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la formazione,

l'abilitazione e l'iscrizione a un elenco nazionale dei Direttori sportivi.

3. I soggetti iscritti all'elenco speciale dei Direttori sportivi presso le federazioni sportive nazionali possono accedere, previa verifica dei requisiti, al sistema nazionale delle professioni regolamentate.

15.03. Grippò.

(Inammissibile)

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto a euro 43.000.239, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: utilizzo fino alla fine del periodo, con le seguenti: riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.2. Francesco Silvestri, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto a euro 43.009.239, si prevede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

16.3. Piccolotti, Zanella, Grimaldi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Unione nazionale consumatori (UNC), in videoconferenza, e Codacons, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione artigiani e piccole imprese Mestre CGIA nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86
Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	86
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Erion Textiles (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Audizione di rappresentanti di Fashion Revolution (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
5-04226 Pavanelli: Sull'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni previste agli articoli 46 e 47 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sul <i>made in Italy</i>	87
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-04227 Benzoni: Iniziative di competenza per contrastare il crollo della produzione nel settore automobilistico italiano volte, in particolare, a garantire la permanenza in Italia degli stabilimenti produttivi di Stellantis	87
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-04228 Ghirra: Sull'avvio di un tavolo di confronto con l'azienda e le parti sociali circa l'attuazione degli impegni di Eni-Versalis concernenti il sito di Porto Torres	87
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-04229 Caramanna: Sull' <i>iter</i> per l'adozione dello schema di decreto legislativo cosiddetto Codice degli incentivi in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160	88
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	94
5-04230 Pandolfo: Sul rilancio produttivo dello stabilimento di Agrate di STMicroelectronics	88
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
---	----

AVVERTENZA	89
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di Unione nazionale consumatori (UNC), in videoconferenza, e Codacons, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione artigiani e piccole imprese Mestre CGIA nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Erion Textiles.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniilo BONATO, *direttore sviluppo strategico e relazioni istituzionali di Erion Textiles*, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Daniilo BONATO, *direttore sviluppo strategico e relazioni istituzionali di Erion Textiles*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Fashion Revolution.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio FERMANELLI, *coordinatore nazionale progetti formativi di Fashion Revolution*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Giorgio FERMANELLI, *coordinatore nazionale progetti formativi di Fashion Revolution*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy, Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04226 Pavanelli: Sull'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni previste agli articoli 46 e 47 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sul made in Italy.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), replicando, prende atto delle informazioni fornite e sottolinea che le sole sei domande

ammesse fanno dubitare circa il successo dell'iniziativa. Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato in quanto se, da un lato, i dubbi manifestati circa l'attuazione dell'articolo 46 del provvedimento in titolo sono stati evasi, dall'altro lato, mancano risposte concrete circa l'attuazione del menzionato articolo 47 in relazione al necessario concerto con il MEF sulla rilevante tematica della *blockchain*.

5-04227 Benzoni: Iniziative di competenza per contrastare il crollo della produzione nel settore automobilistico italiano volte, in particolare, a garantire la permanenza in Italia degli stabilimenti produttivi di Stellantis.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato. Fa presente che i dati relativi al settore dell'*automotive* siano seriamente preoccupanti. Tale situazione risulta, a suo avviso, aggravata dalla mancanza di un piano industriale solido da parte del Governo. Sul punto sottolinea che il suo Gruppo ha da tempo presentato una proposta di piano industriale che non è stata presa in considerazione dall'Esecutivo. Rileva che le previsioni prospettate dal ministro Urso circa l'incremento a un milione delle auto prodotte in Italia entro il 2027 risultano irrealizzabili. Auspica che il Governo metta Stellantis dinanzi alle proprie responsabilità e intervenga in considerazione della strategicità del settore.

5-04228 Ghirra: Sull'avvio di un tavolo di confronto con l'azienda e le parti sociali circa l'attuazione degli impegni di Eni-Versalis concernenti il sito di Porto Torres.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta del sottosegretario di Stato. Evidenzia che il piano industriale di Versalis non risulta convincente in quanto la scelta di interrompere la produzione di etilene condurrà ad un rallentamento del processo di decarbonizzazione con inevitabili aumenti della produzione di anidride carbonica derivante dall'importazione dall'estero. Auspica che venga convocata quanto prima una cabina di regia sulla questione di Porto Torres a dimostrazione dell'impegno del Governo sul tema. Conclude ribadendo l'intenzione del suo Gruppo di effettuare un costante monitoraggio sulla vicenda.

5-04229 Caramanna: Sull'iter per l'adozione dello schema di decreto legislativo cosiddetto Codice degli incentivi in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

Riccardo ZUCCONI (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Riccardo ZUCCONI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita apprezzando la completezza delle informazioni circa lo stato dell'iter e la riferita intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni. Rileva che il provvedimento in oggetto è di vitale importanza per le aziende e soprattutto per le PMI che attendono il predetto testo unico per gli importanti profili in termini di semplificazione e certezze che ne conseguiranno circa la possibilità di ricorrere a questi importanti strumenti. Ritiene che ciò consentirà di ricorrere agli aiuti più efficacemente per le aziende più piccole che a volte non hanno avuto la possibilità di accedervi, per complicazioni regolatorie, anche laddove era astratta-

mente possibile in considerazione dell'esigua strutturazione aziendale.

5-04230 Pandolfo: Sul rilancio produttivo dello stabilimento di Agrate di STMicroelectronics.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario di Stato per la risposta dichiarandosi, tuttavia, non soddisfatto ed evidenzia la differenza delle valutazioni rinvenibili nella risposta del Governo con quelle fatte in altre sedi relativamente al piano di sviluppo dell'azienda in questione presentato il 10 aprile scorso. Ricorda infatti che nell'incontro allargato con le realtà territoriali il giudizio emerso sul piano è stato decisamente negativo. Tale giudizio negativo è stato confermato anche nel Consiglio regionale della Lombardia in occasione dell'approvazione della mozione proposta dal Partito Democratico sul futuro della STMicroelectronics di Agrate, votata all'unanimità lo scorso maggio. Osserva che nella risposta del sottosegretario di Stato emerge che il Governo è intervenuto fattivamente per quanto riguarda gli stabilimenti siciliani mentre non sembra aver fatto la stessa cosa, o comunque ottenuto analoghi risultati, per gli stabilimenti di Agrate Brianza. Ritiene che quanto emerge da questa vicenda sia paradigmatico, più in generale, della capacità dell'Esecutivo di incidere sulla politica industriale del Paese. Considerato infatti che si parla di semiconduttori, quindi di qualcosa che è strategico per l'Italia per l'Europa, e che della società in oggetto il Ministero dell'economia e delle finanze è importante azionista, non si capisce come non riuscendo ad essere incisivo in una tematica nella quale è parte proprietaria possa poi avere la forza per intervenire anche nelle altre politiche industriali dove non ricopre una posizione simile. Conclude

invitando comunque il Governo a dare una risposta ai territori interessati che ne hanno tutto il diritto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno, non è stato trattato:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

ALLEGATO 1

5-04226 Pavanelli: Sull'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni previste agli articoli 46 e 47 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sul *made in Italy*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Il decreto attuativo dell'articolo 46, comma 2, della legge *Made in Italy* è stato emanato l'11 giugno 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2024. Esso definisce le modalità di erogazione del contributo ai fini della predisposizione del disciplinare di produzione, individuato nella misura massima di 30 mila euro, pari all'80 per cento delle spese ammissibili. Con il successivo bando – emanato con decreto direttoriale del 9 luglio 2024 – sono stati stabiliti i requisiti, le spese ammissibili, l'entità e le modalità di erogazione del contributo, individuando altresì i termini di presentazione delle domande dal 16 settembre 2024 al 31 ottobre 2024. Le domande ammesse sono state 6 e il contributo è stato liquidato nel mese di dicembre 2024. Dunque, la misura agevolativa in parola è stata pienamente attuata durante il 2024.

L'articolo 47 della legge *Made in Italy* riguarda invece la *Blockchain* per la tracciabilità delle filiere. Come noto, questo articolo prevede al suo interno due distinte misure:

al comma 2, la norma richiede l'istituzione di un catalogo per il censimento di tutte le tecnologie appartenenti alla famiglia delle tecnologie a registro distribuito, di cui la *blockchain* rappresenta l'esempio più noto, e i nodi infrastrutturali conformi alle previsioni di cui al decreto-legge n. 135 del 2018. Orbene, il decreto attuativo di questa misura è stato firmato il 12 novem-

bre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2025. Il citato catalogo nazionale è stato dunque istituito;

ai commi 4 e 5, la norma prevede la concessione di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere del *Made in Italy*, nonché per la consulenza e la digitalizzazione dei processi produttivi. Orbene, il decreto attuativo di questa misura è stato elaborato ed è stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del concerto.

Tengo a sottolineare che la legge Quadro per il *Made in Italy* è stata fortemente voluta da questo Governo proprio per sostenere e promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, le eccellenze produttive e il patrimonio culturale del nostro Paese. È un impegno verso la valorizzazione del *Made in Italy*, un marchio che racchiude la qualità, l'innovazione e la tradizione del nostro tessuto imprenditoriale e culturale.

Nella stessa direzione, si muove il progetto delle Case del *Made in Italy*, che si stanno progressivamente diffondendo in tutto il territorio nazionale e che si rivolgono alle imprese e agli altri operatori presenti sul territorio, al fine di promuovere eccellenze consolidate e nuovi *trend* di sviluppo, nonché di recepire istanze di *policy* e captare segnali di criticità, al fine di intervenire efficacemente.

ALLEGATO 2

5-04227 Benzoni: Iniziative di competenza per contrastare il crollo della produzione nel settore automobilistico italiano volte, in particolare, a garantire la permanenza in Italia degli stabilimenti produttivi di Stellantis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

L'Onorevole interrogante descrive una situazione di difficoltà trasversale a tutti gli stabilimenti italiani di Stellantis. Invero, l'intero settore *automotive* sta vivendo un periodo di difficoltà strutturale, in Italia come in Europa, legate alla sfida della duplice transizione digitale e *green*.

In tale contesto, l'Italia ha assunto un ruolo guida nella revisione delle politiche europee sul settore *automotive*, con un *non paper* di revisione dell'ideologia del *Green Deal*, sottoscritto da molti Stati Membri, e con il conseguito rinvio delle multe per le emissioni medie di CO₂ dei produttori e l'anticipo della revisione del Regolamento sui veicoli leggeri. L'Italia sta, altresì, lavorando perché, nel nuovo pacchetto *omnibus*, vengano inserite una moratoria su Direttive e Regolamenti in fase di attuazione, oltre a misure di semplificazione e sburocratizzazione per tutti i settori. Inoltre, l'Italia ha sollevato l'urgenza di rivedere il metodo di calcolo delle emissioni, garantire l'autonomia strategica sul fronte delle batterie elettriche e incentivare la produzione *Made in Europe* con programmi coordinati e armonizzati a livello UE tanto sul fronte industriale quanto per eventuali *ecobonus* a sostegno degli acquisti da parte dei consumatori.

Ricordo inoltre che, a livello nazionale, le misure di risposta alle esigenze del settore vengono dibattute con gli attori interessati in seno al Tavolo *automotive*, istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che ha portato all'elaborazione di un piano nazionale per

la difesa del settore. Specificamente, ad esito dei lavori del Tavolo, il Governo ha previsto un piano di sostegno economico alla filiera per un importo complessivo di 2,5 miliardi di euro nel triennio 2025-2027 per la riconversione della componentistica, di cui 1,6 miliardi nel 2025 tra accordi per l'innovazione, contratti di sviluppo e credito d'imposta su ricerca e sviluppo. Sono previsti, inoltre, 100 milioni di euro per interventi mirati sulla domanda, che verranno definiti con la filiera.

Il Tavolo è stato anche occasione per fare il punto sul « Piano Italia », presentato da Stellantis lo scorso dicembre. Un Piano che, solo quest'anno, prevede 6 miliardi in acquisti da fornitori italiani fino al 2030 e investimenti per 2 miliardi di euro per gli stabilimenti italiani. Fra i suoi obiettivi prioritari, il Piano garantisce il mantenimento della capacità produttiva nazionale e dei livelli occupazionali.

Il Ministero vigila e continuerà a vigilare sul rispetto di questi impegni.

Guardando in dettaglio il caso di Mirafiori, informo che sono in corso confronti istituzionali per individuare nuove opportunità di produzione e sviluppare una visione industriale di ampio respiro, anche mediante attrazione di nuove produzioni e investimenti.

Inoltre, ricordo che è stata avviata la costituzione di un tavolo tecnico con imprese e Regioni, volto alla riqualificazione dei lavoratori, nonché a sostenere le aziende della filiera nella diversificazione e riconversione delle attività verso settori in crescita, come difesa, aerospazio, *blue eco-*

nomy e *cybersicurezza*, così da garantire tutele occupazionali e nuove traiettorie di crescita.

In conclusione, sottolineo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* continuerà a difendere gli interessi del

settore *automotive* e a lavorare con le parti datoriali e sindacali per superare le difficoltà riscontrate in questo settore produttivo fondamentale per il sistema economico nazionale, a tutela della continuità produttiva e dell'occupazione.

ALLEGATO 3

5-04228 Ghirra: Sull'avvio di un tavolo di confronto con l'azienda e le parti sociali circa l'attuazione degli impegni di Eni-Versalis concernenti il sito di Porto Torres.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie Onorevole interrogante.

Come noto, più volte in questa ed altre sedi parlamentari si è discusso sull'ultimo Piano di riconversione industriale di Versalis informando che il Governo ha operato affinché la riconversione *green* di questi impianti e degli altri impianti Versalis in corso di riconversione diventi un modello di sostenibilità industriale per tutto il settore della chimica.

Ricordo, dunque, che sono già stati organizzati presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* numerosi incontri, durante i quali abbiamo ascoltato l'Azienda, che ha presentato il proprio Piano industriale con impegni concreti sia in termini di investimenti che in relazione alla tutela dell'occupazione. Inoltre, informo che sarà riattivata la Cabina di regia prevista dal Protocollo di intesa per la chimica verde a Porto Torres.

In Italia, come anche in Europa, ci sono produzioni di eccellenza del comparto chimico e di grande strategicità per lo sviluppo economico e sociale integrato che vanno supportate, per recuperarne e consolidarne la *leadership* globale, trasformando le sfide in opportunità, per un futuro più sostenibile. Se da un lato è quindi importante preservare le produzioni della chimica di base, sia pure rinnovandole per renderle sostenibili e in grado di sostenere la pressione dell'attuale mercato globale altamente competitivo, dall'altro, non si può più rinviare il processo di transizione verso le nuove produzioni della bio-economia, di materie prime e molecole critiche di base *bio-based* e *bio fuels*, che offrono valide alternative alle molecole strategiche della chimica di base di origine fossile.

Investire nelle nuove tecnologie per le produzioni chimiche *bio-based* significa garan-

tire un futuro sostenibile alla nostra industria più strategica e alle produzioni critiche ed essenziali per gli altri processi produttivi, riducendo allo stesso tempo la attuale dipendenza dalle importazioni di queste sostanze.

L'Italia ha presentato in sede europea specifiche istanze per affrontare con misure di urgenza le sfide che minacciano la competitività del settore e la crisi strutturale che sta vivendo, sia con il *non-paper* che abbiamo sottoscritto con Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Spagna, sia con il dialogo sulla chimica attualmente in corso, anche in occasione della presentazione ieri, 8 luglio, da parte della Commissione del Piano d'Azione per l'industria chimica europea.

Oltre ad aver portato le proprie istanze in sede europea, ottenendo i primi risultati positivi, questo Governo ha anche istituito tavoli tecnici di coordinamento con le Regioni per garantire trasparenza, monitoraggio e concretezza nell'attuazione degli investimenti.

In ultimo, all'incontro dello scorso maggio, alla presenza del Ministro si sono anche approfondite le aspettative e le istanze provenienti dall'indotto.

Complessivamente, quindi, ribadisco che anche l'ultimo Piano di riconversione Versalis rappresenta un'importante opportunità per rafforzare la filiera chimica nazionale, coniugando sostenibilità ambientale, continuità produttiva e tutela occupazionale. Risulta ora essenziale garantire un monitoraggio costante dell'attuazione degli interventi, degli obiettivi industriali, del cronoprogramma e delle ricadute sulle aziende dell'indotto e sulla forza lavoro, al fine di assicurare il rispetto di tutti gli impegni assunti da Eni.

ALLEGATO 4

5-04229 Caramanna: Sull'iter per l'adozione dello schema di decreto legislativo cosiddetto Codice degli incentivi in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come correttamente ricordato dall'interrogante, lo scorso ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante il Codice degli Incentivi, in attuazione della delega contenuta nella legge 27 ottobre 2023, n. 160. Si tratta di una riforma particolarmente attesa, che mira a colmare un vuoto storico del nostro ordinamento, dotando il Paese – per la prima volta – di un quadro unitario e coerente per la gestione degli strumenti agevolativi a sostegno delle imprese.

Per anni, infatti, il sistema degli incentivi è stato caratterizzato da una forte frammentazione normativa e amministrativa, da una molteplicità di soggetti erogatori e da criteri spesso disomogenei. Un quadro che ha reso difficile, persino per le imprese più strutturate, orientarsi e accedere con efficacia agli strumenti esistenti. L'intento di questa riforma è proprio quello di invertire la rotta, creando un sistema più semplice, trasparente e soprattutto più efficace nel rispondere ai bisogni reali delle imprese italiane.

Con il Codice degli incentivi si introduce una disciplina organica che accompagna l'intero « ciclo di vita » dell'incentivo, dalla programmazione all'attuazione, fino alla valutazione dei risultati. Tra i tratti distintivi vi sono: il potenziamento degli strumenti digitali – in particolare la piattaforma « Incentivi.gov.it » e il Registro nazionale degli aiuti di Stato – la standardizzazione dei procedimenti attraverso il

cosiddetto « bando tipo », e la creazione del Programma triennale degli incentivi, supportato da un Tavolo permanente di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome.

Dopo il via libera della Ragioneria generale dello Stato, ottenuto ad aprile, il 19 giugno scorso è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, a seguito di un confronto costruttivo con gli enti territoriali e dell'accoglimento di alcune proposte migliorative. Il provvedimento sarà ora trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere obbligatorio. Si tratta di un passaggio fondamentale, che precede l'invio alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del relativo parere.

Desidero anche ricordare che la Commissione europea ha riconosciuto il valore di questa riforma, includendola tra le misure previste nell'ambito del PNRR e del capitolo RePowerEU, segno del rilievo sistemico che essa assume anche a livello europeo.

Siamo consapevoli che, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni e transizioni complesse, è quanto mai urgente dotare il nostro Paese di strumenti più moderni ed efficaci per sostenere le imprese. Il Codice degli Incentivi va esattamente in questa direzione, e rappresenta una delle riforme più significative di questa legislatura per rafforzare la competitività, sostenere la crescita e favorire una più equa ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche.

ALLEGATO 5

5-04230 Pandolfo: Sul rilancio produttivo dello stabilimento di Agrate di STMicroelectronics.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, in occasione dell'incontro tenutosi il 10 aprile scorso con i vertici della STMicroelectronics, l'azienda ha presentato il Piano di sviluppo e ha confermato il proprio impegno a mantenere gli accordi presi, procedendo anche a un riequilibrio sostanziale degli investimenti tra Italia e Francia, recuperando lo svantaggio degli scorsi anni. STMicroelectronics ha inoltre ribadito l'intenzione di destinare già nel primo triennio 2025-2027 la maggior parte degli investimenti all'Italia, sia in termini complessivi – 4 miliardi su un totale di 6,5 miliardi a livello europeo – sia per singolo stabilimento. In particolare, 2,6 miliardi di euro sono destinati al sito di Catania, che è destinato a diventare il polo più significativo in Europa per la produzione di carburo di silicio da 200 millimetri con ciclo verticale integrato, grazie anche ad un investimento pubblico pari a 2 miliardi di euro, autorizzati dalla Commissione europea. Al contempo, l'azienda investirà fino a 1,4 miliardi di euro nel prossimo biennio sul sito di Agrate Brianza, che sarà incentrato sulla fab AG300, al fine di mantenere la propria competitività e raddoppiare la capacità produttiva tra il 2025 e il 2027.

Per quello che riguarda il sito di Catania, è stato recentemente firmato l'Accordo di Sviluppo tra il Ministero e la STMicroelectronics, volto a sostenere la crescita e l'espansione del sito STMicroelectronics di Catania. Il nuovo investimento fa seguito a quello per la realizzazione di un impianto per la produzione di substrati che sarà completato nel 2026, pari a 730 milioni di euro, per un totale complessivo quindi di oltre 5,7 miliardi di euro. L'integrazione dei

due progetti porterà alla realizzazione a Catania del primo sito produttivo integrato europeo capace di gestire tutte le fasi di produzione, dal materiale in polvere ai dispositivi finiti, rafforzando l'autonomia strategica europea e la resilienza alle dinamiche di mercato e agli eventi geopolitici esogeni. Il progetto avrà un impatto significativo sul tessuto produttivo nazionale, poiché esso prevede oltre il 42 per cento delle forniture di origine italiana, con il coinvolgimento di circa 280 fornitori attivi nel settore dei semiconduttori. Si stima un valore aggiunto di circa 1,3 miliardi di euro sull'intera filiera e un incremento occupazionale di circa 12.480 unità di lavoro a livello nazionale. Inoltre, sul sito di Catania sono previste circa 3.000 assunzioni dirette, di cui oltre 1.200 altamente qualificate, portando il totale dei lavoratori da 4.791 a 7.757.

Per quanto riguarda Agrate Brianza, ricordo che il Tavolo finale sul piano industriale è subordinato all'apertura dell'azienda su nuove prospettive per il sito. Invero, si chiede un piano industriale che risponda non solo agli interessi del sito siciliano, ma anche a quelli per il polo di Agrate. Il piano in parola dovrà essere presentato in occasione della riunione convocata il prossimo 28 luglio con la società, le Regioni coinvolte e le organizzazioni sindacali, alla presenza dei Ministri Urso e Giorgetti.

Quanto all'intervento sulla controparte francese circa gli investimenti fatti dall'azienda a tutela delle produzioni strategiche nel sito di Agrate, si ricorda che le funzioni di azionista sono affidate al Ministero dell'economia delle finanze, al quale ci si rimette per le competenti considerazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.	
Audizione del Commissario europeo per l'economia e la produttività; l'attuazione e la semplificazione, Valdis Dombrovskis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Audizione del Commissario europeo per l'economia e la produttività; l'attuazione e la semplificazione, Valdis Dombrovskis.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Valdis DOMBROVSKIS, *Commissario europeo per l'economia e la produttività; l'attuazione e la semplificazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Agostino SANTILLO (M5S), Andrea BARABOTTI (LEGA), Gianangelo BOF (LEGA), la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI), in videoconferenza, il deputato Antonino IARIA (M5S), in videoconferenza, e il presidente Francesco Saverio ROMANO.

Valdis DOMBROVSKIS, *Commissario europeo per l'economia e la produttività; l'attuazione e la semplificazione*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'auditore per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione*) 97

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Giancarlo GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE:

Audizione di Giorgio Righetti, direttore generale dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa 98

II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE

Mercoledì 9 luglio 2025.

Audizione di Giorgio Righetti, direttore generale dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa.

Il comitato II si è riunito dalle 8.30 alle 9.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	99
------------------------------------	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione

dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono a più riprese la senatrice Ester MIELI (FDI) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	100
Audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, Francesco Radicetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 9 luglio 2025. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, Francesco Radicetti.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, Francesco Ra-

dicetti. Invita, quindi, il dottor Radicetti a svolgere la sua relazione.

Francesco RADICETTI, *capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, e Enrica ALIFANO (M5S), alle quali risponde Francesco RADICETTI, *capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Radicetti per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, senza modificazioni, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Nicola Drago, presidente dell'associazione «Io Cambio ETS», e di Antonio Floridia, già presidente della Società italiana di Studi Elettorali, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di « Modifiche alla Parte II della Costituzione »	14
---	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Atto n. 276 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
-----------------------------------	----

5-04220 Merola: Dati relativi ai soggetti che si sono avvalsi del ravvedimento speciale per la regolarizzazione di violazioni tributarie	44
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	47
5-04219 Sottanelli: Utilizzabilità del prospetto delle spese sanitarie ricavabile dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della compilazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025	45
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	49
5-04222 Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale	45
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	51
5-04223 Alifano: Criticità nell'accesso degli utenti ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione	45
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	54

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	56
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	56
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	59

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	58
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
<i>ERRATA CORRIGE</i>	58

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Unione nazionale consumatori (UNC), in videoconferenza, e Codacons, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione artigiani e piccole imprese Mestre CGIA nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86
Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari, recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	86

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	86
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Erion Textiles (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Audizione di rappresentanti di Fashion Revolution (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	87
5-04226 Pavanelli: Sull'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni previste agli articoli 46 e 47 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sul <i>made in Italy</i>	87
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	90
5-04227 Benzoni: Iniziative di competenza per contrastare il crollo della produzione nel settore automobilistico italiano volte, in particolare, a garantire la permanenza in Italia degli stabilimenti produttivi di Stellantis	87
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	91
5-04228 Ghirra: Sull'avvio di un tavolo di confronto con l'azienda e le parti sociali circa l'attuazione degli impegni di Eni-Versalis concernenti il sito di Porto Torres	87
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93
5-04229 Caramanna: Sull' <i>iter</i> per l'adozione dello schema di decreto legislativo cosiddetto Codice degli incentivi in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160	88
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	94
5-04230 Pandolfo: Sul rilancio produttivo dello stabilimento di Agrate di STMicroelectronics	88
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
AVVERTENZA	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.	
Audizione del Commissario europeo per l'economia e la produttività; l'attuazione e la semplificazione, Valdis Dombrovskis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
II COMITATO – GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, MISURE NON ABLATORIE ED EFFETTI DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE:	
Audizione di Giorgio Righetti, direttore generale dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa	98
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	99

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	100
Audizione del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, Francesco Radicetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0152010